



COPIA

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno della seduta del 25 / 7 / 2013

N. <u>34</u> del Reg. Data: <u>25 / 7 / 2013</u>	Oggetto: Regolamento TARES - Approvazione.
---	---

L'anno DUEMILATREDICI , il giorno 25 del mese di luglio , alle ore 12,10
 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del
 Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria in adunanza pubblica
 di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante
 con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Vincenzo Lullo

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente
1) Riserbato Luigi Nicola	x	
2) Operamolla Ugo	x	
3) Ferrante Fabrizio	x	
4) Trimini Domenico	x	
5) Franzese Antonio	x	
6) De Toma Pasquale	x	
7) Gargiuolo Giovanni	x	
8) Corrado Giuseppe	x	
9) Ferri Andrea		x
10) Lima Raimondo	x	
11) Musci Maurizio	x	
12) Savino Gennaro		x
13) Cozzoli Emanuele	x	
14) De Noia Francesco	x	
15) Di Modugno Stefano	x	
16) Scagliarini Michele	x	
17) Sonatore Salvatore	x	

	Presente	Assente
18) Di Leo Giovanni	x	
19) Brescia Pasquale	x	
20) Gagliardi Riccardo	x	
21) Damascelli Nicola	x	
22) Paolillo Giuseppe	x	
23) Di Pinto Nicola	x	
24) Altamura Francesco	x	
25) Maiullari Bartolomeo	x	
26) Tortosa Giuseppe		x
27) Gagliardi Giuseppe		x
28) Laurora Tommaso	x	
29) Cognetti Domenico		x
30) Avantario Carlo	x	
31) De Laurentis Domenico	x	
32) Laurora Francesco	x	
33) Santorsola Domenico	x	

Totale presenti n. 28 Totale assenti n. 5

Il Presidente presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore alle Finanze Dott. M. D'Amore, munita dei prescritti pareri tecnico amministrativo e contabile del Dirigente alla 3ª Ripartizione dott.ssa Marcucci, iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno, avente per oggetto: **"Regolamento TARES. Approvazione."** e depositata agli atti unitamente agli allegati nella stessa richiamati.

In tal senso **il Presidente** cede la parola all'Assessore al ramo dott. **M. D'Amore**, il quale procede alla lettura della proposta in argomento e alla relativa relazione.

Viene dato atto che è entrato in aula il Consigliere Cognetti, per cui i presenti passano da 28 a 29.

Chiedono ed ottengono la parola il **Consigliere Corrado** per eccepire e chiedere in primo luogo la presenza in aula della Dirigente al ramo, più attenzione da parte dell'Assemblea e quindi, entrando nel merito dell'argomento, chiarimenti su alcuni articoli del Regolamento; ed il **Consigliere De Laurentis**, anch'egli per alcune osservazioni sul parere del Collegio dei Revisori, fatto tenere loro solamente in questa mattinata e, quindi preannunciare degli emendamenti; il tutto così come meglio specificato nell'allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che entra la Dirigente alla 3ª Ripartizione dott.ssa Grazia Marcucci, nonché il Consigliere Savino, per cui i presenti passano da 29 a 30.

Interviene il **Consigliere Paolillo**, per mozione d'ordine, intesa a chiedere che siano presenti ai lavori i componenti il Collegio dei Revisori, stante la presentazione di emendamenti, o quanto meno accertare che la loro presenza sia o meno indispensabile.

Seguono gli interventi del **Presidente e del Sindaco**, per informare l'Assemblea che gli stessi intanto sono stati formalmente invitati, e che ora sono stati contattati, proporre un eventuale sospensione dei lavori e nel contempo interrogare il Segretario Generale sulla opportunità che essi siano presenti o meno.

Il Segretario Generale dott. Lullo, condividendo il parere del Sindaco riferisce che si può anche procedere, atteso che sugli emendamenti viene espresso il parere del Dirigente, presente, non ritenendo pertanto obbligatoria la presenza del detto organo, il tutto così come meglio riportato nei singoli interventi di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che si allontana momentaneamente dall'aula il Presidente Ferrante e che assume la presidenza il Consigliere Anziano Franzese, per cui i presenti passano da 30 a 29.

La discussione quindi prosegue con gli interventi del **Consigliere Santorsola; dell'Assessore De Simone**, per fatto personale; del **Consigliere Paolillo** per enunciare la proposta di emendamento e chiedere chiarimenti all'Assessore e al Dirigente al ramo, come meglio si evince dall'allegata resocontazione dattiloscritta; quindi del **Consigliere Maiullari**, in merito agli emendamenti presentati dalla minoranza a favore delle fasce meno abbienti, ed esprimere contrarietà al fatto che certe proposte non arrivano mai in Consiglio già istruite in maniera completa.

Quindi intervengono i **Consiglieri Trimini, Gagliardi R. e Laurora Francesco**, sempre in merito alle proposte di emendamento in parola; ed ai quali replica l'Assessore D'Amore. Infine

chiede la parola nuovamente il **Consigliere Corrado** per chiedere ulteriori chiarimenti al Dirigente e proporre una eventuale sospensione dei lavori per meglio esaminare gli emendamenti come preannunciati.

Viene dato atto che è entrato il Presidente Ferrante, che riassume le funzioni, per cui i presenti passano da 29 a 30.

Quindi il **Presidente** riferisce all'Assemblea che sono stati presentati al tavolo proposte di emendamento sia da parte della minoranza che da parte della maggioranza, e alcuni già con il parere della Dirigente altri all'esame della stessa. Pertanto, il tutto e meglio così come da allegata resocontazione dattiloscritta, il Presidente procede alla enunciazione dei singoli emendamenti da sottoporre, di seguito, a votazione.

Viene dato atto che rientra il Consigliere Gagliardi G. e si allontanano dall'aula i Consiglieri De Toma – De Noia – Avantario – Savino – Laurora Tommaso; per cui i presenti passano da 30 a 26.

Il Presidente, pertanto, dà lettura del **Emendamento 1**, che così recita:

“Inserire al punto B comma 1 Art.23 “20%””.

Con il parere “favorevole” della Dirigente:”Salvo applicazione dell’art.239 TUEL in termini di congruità, coerenza ed attendibilità.”

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, **il Presidente** pone in votazione, per appello nominale l'emendamento testè letto:

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.26
Assenti:	n.7 (De Toma – Ferri – Savino – De Noia – Tortosa – Laurora T. – Avantario)
Voti favorevoli:	n.26 (Riserbato - Operamolla – Ferrante – Trimini – Franzese – Gargiuolo – Corrado – Lima – Musci – Cozzoli – Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. Damascelli – Paolillo – Di Pinto – Altamura – Maiullari – Gagliardi G. – Cognetti – De Laurentis – Laurora F.sco – Santorsola)

L'emendamento viene dichiarato **approvato** all'unanimità dai Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente dà lettura dell'**Emendamento 2** depositato agli atti, che così recita:

“Inserire all’art.27, punto1, lettera a, dopo “età superiore”: a 65 anni titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e dell’eventuale maggiorazioni, erogate dall’INPS” eliminando la parte dopo “Comune”.”

Con il parere “favorevole” della Dirigente:”Salvo pareri ex art.239 TUEL.”

Intervengono in merito i **Consiglieri De Laurentis** per precisazione da integrare al testo; e **Scagliarini** per comunicare che, stante l'accoglimento di detta precisazione, la maggioranza ritira l'emendamento all'uopo espresso; il tutto come meglio esplicitato nell'allegata resocontazione

dattiloscritta.

Viene dato atto che è rientrato il Consigliere De Noia e si è allontanato il Consigliere Gagliardi G., per cui i presenti in aula sono sempre 26.

Quindi il **Presidente** pone in votazione, per appello nominale l'emendamento 2, con la precisazione del Consigliere De Laurentis.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.26
Assenti:	n.7 (De Toma – Ferri – Savino – Tortosa – Gagliardi G. - Laurora T.- Avantario)
Voti favorevoli:	n.26 (Riserbato - Operamolla – Ferrante – Trimini – Franzese – Gargiuolo – Corrado – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R-Damascelli – Paolillo – Di Pinto – Altamura – Maiullari – Cognetti – De Laurentis – Laurora F.sco – Santorsola)

L'emendamento viene dichiarato **approvato** all'unanimità dai Consiglieri presenti e votanti.

Viene dato atto che rientra il Consigliere Gagliardi G., per cui i presenti passano da 26 a 27.

Il **Presidente** dà lettura dell'**Emendamento 3**, con parere "sfavorevole della Dirigente, come da resocontazione dattiloscritta allegata.

In merito intervengono i **Consiglieri De Laurentis – Corrado ed il Presidente**; quest'ultimo per riferire che stante le richieste di modifica dello stesso emendamento, da parte dei Consiglieri intervenuti, l'emendamento 3 in parola viene momentaneamente ritirato, per essere riformulato e ripresentato al tavolo.

Il **Presidente** procede con la lettura del testo dell'**Emendamento 4**, depositato agli atti, che così recita:

“Emendamento al co.1 lett.C): art.23 – Sostituire alla lett. c), laddove si fa riferimento ai cittadini residenti “All'estero”, con la seguente frase: In città aventi una distanza superiore a Km.200: Riduzione del 20%.”

Con il parere "sfavorevole" della Dirigente: "in quanto per estero si intende al di fuori del territorio italiano".

Poiché non vi sono interventi, il **Presidente**, pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento testè letto.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.27
Assenti:	n.6 (De Toma – Ferri – Savino – Tortosa – Laurora T.- Avantario)
Voti favorevoli:	n.3 (De Laurentis – Laurora F.sco – Santorsola)
Voti contrari:	n.19 (Riserbato - Franzese – Gargiuolo – Corrado – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo –

Brescia – Gagliardi R.- Damascelli – Paolillo – Di Pinto – Altamura –
Gagliardi G.)

Astenuti: n.5 (Operamolla – Ferrante – Trimini – Maiullari – Cognetti)

L'emendamento 4 viene dichiarato respinto.

Il Presidente dà lettura degli **Emendamenti 5 – 6 – 7 – 8**, presentati in unica proposta, che così recitano:

- “5) **Art.27 – Al punto 1. primo rigo eliminare la dicitura “fino al” e inserire la dicitura “del”.**
6) **Art.27 – Al punto 1. lettera a) inserire al termine della frase la dicitura “e/o entrambi titolari di pensione sociale”.** Inglobato all'emendamento 2.
7) **Art.8 al Punto 1. lettera a) eliminare la dicitura “prive di mobili e suppellettili e/o.**
8) **Art.26 comma 1 “Eliminare il termine “10% e sostituirlo con “50%”.**”

Viene dato atto che l'emendamento 6) è stato “ritirato” in quanto inglobato nell'emendamento 2); e che sui detti emendamenti è stato espresso il seguente parere favorevole del Dirigente:

Con il parere “favorevole” della Dirigente:”Salvo i pareri di cui all'art.239 del TUEL in termini di congruità, coerenza ed attendibilità. – Salvo per l'art.27 verifica non contraddittorietà dei veri emendamenti.”

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, **il Presidente** pone in votazione, per appello nominale, ed in uno gli emendamenti testè letti 5,7,8.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti: n.27
Assenti: n.6 (De Toma – Ferri – Savino – Tortosa – Laurora T.– Avantario)
Voti favorevoli: n.26 (Riserbato – Operamolla – Trimini - Franzese – Gargiuolo – Corrado – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R.- Damascelli – Paolillo – Di Pinto – Altamura – Maiullari - Gagliardi G. – Cognetti – De Laurentis – Laurora F.seo - Santorsola)
Astenuti: n.1 (Ferrante)

Gli emendamenti vengono dichiarati approvati.

Quindi **il Presidente** dà lettura del testo **dell'emendamento 9)** che così recita:

“**Di prevedere art.23, comma 3 bis” – una riduzione del 25% della parte fissa della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari composti da 4 o più componenti, dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 120 mq.**”

Con il parere “sfavorevole” della Dirigente:”in quanto non bene esplicitato.”

Viene dato atto che si sono allontanati dall'aula i Consiglieri Gargiuolo – Corrado – Di Modugno e Gagliardi G., per cui i presenti passano da 27 a 23.

Chiedono ed ottengono la parola i Consiglieri: **De Laurentis e Musci**, come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Quindi, non essendoci altri interventi, il **Presidente** pone in votazione, per appello nominale l'emendamento 9.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.23
Assenti:	n.10 (De Toma – Gargiuolo – Corrado - Ferri – Savino – Di Modugno - Tortosa – Gagliardi G. - Laurora T.- Avantario)
Voti favorevoli:	n.8 (Operamolla – Fgerrante – Trimini – Maiullari – Cognetti – De Laurentis – Laurora F.sco – Santorsola)
Voti contrari:	n.14 (Riserbato - Franzese – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia - Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R.- Damascelli – Di Pinto – Altamura)
Astenuti:	n.1 (Paolillo)

L'emendamento viene dichiarato **respinto**.

Il **Presidente** dà lettura dell'**Emendamento 10**, depositato agli atti che così recita:

“All'art.11 aggiungere i punti 6 e 7 così articolati:

Art.6 - Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art.7 – Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano elusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia””.

Con il parere “favorevole” della Dirigente:”Salvo applicazione art.239 TUEL .”

Chiede la parola il **Consigliere De Laurentis** al quale replica **la dott.ssa Marcucci**, come meglio si evince dalla allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che sono rientrati in aula i Consiglieri De Toma – Corrado e Gagliardi G., per cui i presenti passano da 23 a 26.

Poiché non vi sono altri interventi, il **Presidente** pone in votazione per appello nominale l'emendamento 10.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.26
Assenti:	n.7 (Gargiuolo – Ferri – Savino – Di Modugno - Tortosa – Laurora T.- Avantario)
Voti favorevoli:	n.25 (Riserbato – Operamolla – Trimini - Franzese – De Toma – Corrado – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia – Scagliarini - – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R.- Damascelli – Paolillo – Di Pinto – Altamura – Maiullari - Gagliardi G. – Cognetti – De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola)

Astenuti: n.1 (Ferrante)

L'**emendamento** viene dichiarato **approvato**.

Il Presidente riferisce che è stato depositato al tavolo l'**Emendamento 3**, innanzi enunciato e ritirato, nel testo riformulato e che così recita:

“Art.27 – Inserire al punto 3, alla fine del periodo limitatamente al 2013 le richieste di agevolazione potranno essere presentate entro il 31/8 ovvero 30gg. dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento.”

Con il parere “sfavorevole” della Dirigente:”in quanto contraddittorio in base all’art.45 dell’approvando regolamento e salvo applicazione art.239 TUEL.”

Interviene in merito il **Consigliere Trimini** al quale replica la **dott.ssa Marcucci**.

Viene dato atto che si sono allontanati i consiglieri Lima e Sonatore; e che è rientrato il Consigliere Di Modugno; per cui i presenti in aula sono passati da 26 a 25.

Quindi non essendoci altri interventi, il **Presidente** pone in votazione per appello nominale l'emendamento 3, come riformulato.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.25
Assenti:	n.8 (Gargiuolo – Ferri – Lima - Savino – Sonatore -Tortosa – Laurora T.– Avantario)
Voti favorevoli:	n.7 (Operamolla – Trimini – Maiullari – Cognetti – De Laurentis – Laurora F.sco – Santorsola)
Voti contrari:	n.17 (Riserbato - Franzese – De Toma – Corrado - Musci – Cozzoli – De Noia –Di Modugno - Scagliarini – Di Leo – Brescia – Gagliardi R.- Damascelli – Paolillo - Di Pinto – Altamura – Gagliardi G.)
Astenuti:	n.1 (Ferrante)

L'**emendamento** viene **respinto** a maggioranza.

Il Presidente, a questo punto, invita i Consiglieri ad intervenire per dichiarazioni di voto sull'intera proposta agli atti, come emendata.

Intervengono i Consiglieri **De Laurentis – Santorsola – Laurora F.sco – Trimini – Operamolla – Cognetti – Maiullari e Di Pinto**, per esprimere il proprio voto dandone motivazione, il tutto così come meglio riportato nell'allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che sono rientrati in aula i Consiglieri Gargiuolo, Lima e Sonatore, per cui i presenti passano da 25 a 28.

Il Presidente, quindi, procede e pone in votazione, per appello nominale, l'intera proposta di deliberazione in uno agli emendamenti come approvati.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti: n.28

Assenti: n.5 (Ferri – Savino – Tortosa – Laurora T.– Avantario)
Voti favorevoli: n.21 (Riserbato – Franzese – De Toma – Gargiuolo – Corrado – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia – Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Paolillo – Di Pinto - Altamura – Gagliardi G. - Santorsola)
Voti contrari: n.1 (Cognetti)
Astenuti: n.6 (Operamolla – Ferrante – Trimini – Maiullari – De Laurentis – Laurora F.sco)

La proposta agli atti come emendata, viene dichiarata approvata.

Il Presidente, propone e pone in votazione, per alzata di mano, di conferire al provvedimento testè approvato l'immediata eseguibilità.

Viene dato atto che si sono allontanati il Sindaco ed il Consigliere Gagliardi G., per cui i presenti in aula sono passati da 28 a 26.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti: n.26
Assenti: n.7 (Sindaco - Ferri – Savino – Tortosa – Laurora T.– Avantario – Gagliardi G.)
Voti favorevoli: n.18 (Franzese – De Toma – Gargiuolo – Corrado – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia – Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Paolillo – Di Pinto - Altamura)
Voti contrari: n.2 (Operamolla - Cognetti)
Astenuti: n.6 (Trimini – Maiullari – Laurora F.sco – Santorsola – De Laurentis - Ferrante)

La proposta viene dichiarata approvata.
Il tutto e quant'altro come meglio riportato nell'allegata resocontazione dattiloscritta

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di applicarsi la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTA la L. 6 giugno n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile n.35, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30 settembre 2013

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro i presupposti d'imposta e i soggetti passivi, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle tariffe, riduzioni ed agevolazioni, l'individuazione delle maggiorazioni per i servizi indivisibili e la regolamentazione circa le dichiarazioni, accertamento, riscossione e contenzioso del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 46 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che le riduzioni/agevolazioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (eventuale, indicare solo se previste);

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Dirigente della 3^a Ripartizione;

- Parere di regolarità tecnico amministrativo, in atti, espresso dal Dirigente 3^a Ripartizione dott.ssa G. Marcucci in data 5/7/2013;
- Parere contabile, in atti, espresso dal Dirigente di Ragioneria dott.ssa G. Marcucci in data 5/7/2013: "non comporta oneri in questa fase".

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso in data 16/7/2013, agli atti;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTA la relazione della Dirigente 3^a Ripartizione del 5/7/2013, agli atti;

VISTO il verbale della Commissione AA.II. del 15/7/2013, agli atti;

VISTO gli emendamenti al regolamento innanzi approvati;

UDITI gli interventi dell'Assessore al ramo, dei Consiglieri, della Dirigente 3^a Ripartizione e del Segretario Generale, di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta;

Con il risultato delle votazioni così come innanzi proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 46 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
4. Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione;
5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. Di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune, sezione Tributi;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
7. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Viene dato atto che al termine del presente provvedimento, rientrano in aula il Sindaco ed il Consigliere Gagliardi G., per cui i presenti passano da 26 a 28.

AP/ad



CITTA' DI TRANI
Medaglia d'Argento

Relazione tecnica al Regolamento Tares

L'art.14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La necessità di riformare il complesso dei prelievi esistenti per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti era stata già avvertita in sede di approvazione del decreto in materia di federalismo fiscale (D.Lgs. n.23/2011) richiedendo l'impegno al Governo di provvedere ad un'organica riforma del sistema di finanziamento dei rifiuti.

La sostituzione del prelievo è stata dettata dalla duplice finalità di superare la confusione normativa, generata dalla convivenza dei diversi prelievi esistenti (TARSU, TIA1 e TIA2); e il ridurre ulteriormente i trasferimenti erariali, attraverso il sistema della compensazione con le somme percepite attraverso la nuova addizionale, ha comportato per i Comuni uno sforzo operativo di avvicinamento al nuovo sistema tariffario, in modo da renderlo comprensibile per i contribuenti.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La legge di stabilità 2013 prevede anche la possibilità - fino alla determinazione delle tariffe Tares, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - di determinare le rate di acconto commisurandole all'importo versato nel 2012, a titolo dei soppressi prelievi sui rifiuti, e di applicare anche per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 le tariffe già applicate nel 2012.

Tale sistema di determinazione degli acconti, da applicarsi fino all'approvazione delle tariffe, risulta, nei fatti, superato dallo spostamento a luglio 2013 della prima rata, disposta con la legge di conversione in legge del D.L. 14 gennaio 2013, n.1, fatta salva, peraltro, la possibilità per i comuni di disporre ulteriori proroghe.

In tale ottica si ritiene opportuno proporre che il tributo, per l'esercizio in corso, sia pagato in tre rate scadenti nei mesi di settembre 2013, novembre 2013 e dicembre 2013, salvo possibilità di pagare il tributo in un'unica rata nel mese di settembre 2013. Tale metodologia è adottata al fine di evitare due distinte bollettazioni: in acconto, sulla base delle previgenti disposizioni in materia di TARSU, e a saldo, a conguaglio, sulla base delle nuove tariffe TARES, da cui deriverebbe un incremento degli oneri finanziari ed amministrativi a carico del Comune, nonché una notevole confusione in capo ai contribuenti.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento.

Infatti, occorre rammentare che le delibere di approvazione delle tariffe Tares rappresentano un allegato al bilancio di previsione (art. 172 Tuel), sicché se un comune non ritiene di utilizzare la proroga del termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione, attualmente fissato al 30 settembre 2013, è tenuto ad approvarle prima dell'approvazione del bilancio, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore.

Per tale motivo appare necessario addivenire, in tempo brevi, all'approvazione sia delle norme regolamentari che delle tariffe con la fissazione delle rate, oltre a superare la previsione normativa del 30 luglio 2013 come data per il pagamento della prima rata.

Tra le altre novità contenute nella legge di stabilità, si segnala l'obbligo di versamento del tributo esclusivamente tramite Mod.F24 o conto corrente postale, similmente a quanto già avviene per l'IMU: in tal caso si propone il pagamento tramite il primo metodo, onde evitare problemi dei riscontri di versamento.

L'art.14, comma 35 del D.L. n.201/2011 è stato riscritto, attribuendo la possibilità ai comuni, "in deroga all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997", di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo, o dell'eventuale tariffa corrispettivo, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2. Nel caso in specie, la riscossione era affidata ad Equitalia SpA fino al 31/12/2012 e la stessa ha richiesto formalmente la proroga.

Nel rimettere qualsiasi decisione in merito all'organo competente, preme evidenziare che una gestione del tributo, tramite una sola modalità di versamento e l'invio di avvisi di pagamento con la specifica indicazione di importi, tempi e modalità può essere momentaneamente gestita in economia, da un lato risparmiando costi amministrativi rispetto al semplice affidamento del servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi e dall'altro appare non conveniente affidare un servizio che, dal 1° gennaio 2014, non potrà essere più gestito da Equitalia SpA, salvo ulteriori proroghe legislative.

Il comma 23 dell'art.14, del D.L. n.201/2011, prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e quindi il PEF che ne costituisce parte integrante, sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato "dall'autorità competente". Il generico riferimento all'"autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (art.201, D.Lgs. n.152/2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del piano finanziario (art.238, comma 5, D.Lgs. n.152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni (cfr. art. 8, comma 1, D.P.R. n.158/1999), ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art.42, comma 2, lett.f), D.Lgs. n.267/200).

Come specifica l'art. 8 del D.P.R. n.158/1999, il Piano finanziario, deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Inoltre, caratterizzato da una complessa articolazione e la difficile definizione per la sua formulazione che si basa su sistemi analitici fondati sulla contabilità dei costi, si sviluppa su due nuclei tematici:

- a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.


Sotto quest'ultimo profilo il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (art.49, comma 8, D.Lgs. n.22/1997; art.8, D.P.R. n.158/99), come conferma anche il comma 23, dell'art.14, D.L. n.201/2011, ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente".

La delineazione appena effettuata ravvisa la necessità che, per l'esercizio in corso e dato l'intervento di diverse componenti di costo, il Piano finanziario sia predisposto dal soggetto gestore, nel caso specifico dalla società A.M.I.U. S.p.A, e completato ciascuno per le proprie competenze dalla IV e III Ripartizione.

Trani, 5 luglio 2013

Il Funzionario Responsabile TARES

(Dott.ssa Grazia Marcucci)



I



CITTA' DI TRANI
Medaglia d'Argento

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
E
L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES)**

(Approvato con delibera del C.C. n. ____ del _____)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 29. Presupposto della maggiorazione
- Art. 30. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 31. Obbligo di dichiarazione
- Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33. Poteri del Comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 37. Interessi
- Art. 38. Rimborsi
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41. Trattamento dei dati personali
- Art. 42. Norma di rinvio
- Art. 43. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 44. Clausola di adeguamento
- Art. 45. Disposizioni transitorie
- Art. 46 Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni previste nel presente regolamento, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, ove presente.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 30.% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di locazione o comodato che comporti l'utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il soggetto obbligato rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto

di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,

di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 3.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati ovvero non assimilabili o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 40% .

5. Per fruire dell'esclusione ovvero della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare con le modalità stabilite dal Funzionario responsabile del tributo e rese note tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune:

1. facoltativamente entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta corrente i quantitativi presunti di rifiuti da prodursi nell'anno, distinti per codici CER, nonché le superfici che ne determinano la produzione, al fine di consentire al Comune di procedere alla relativa bollettazione sulla base di tali dati, salvo conguaglio, sulla base dei rifiuti prodotti

2. entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di imposta i quantitativi di rifiuti da prodotti nell'anno, distinti per codici CER, nonché le superfici che ne hanno determinato la produzione, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Nel caso in cui i dati effettivi di cui al comma precedente, punto 2), determinino una imposta dovuta superiore a quella preventivata di cui al punto 1) del precedente comma, il Comune procede alla conseguente bollettazione a saldo applicando il tasso d'interesse legale sulle maggiori somme dovute.

7. Nel caso in cui i dati effettivi di cui al comma precedente, punto 2), determinino un'imposta dovuta inferiore a quella preventivata di cui al punto 1) del comma 5, il Comune procede al rimborso secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50;
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art.6 - Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art.7 – Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano elusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno tre mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, al Responsabile comunale cui compete la gestione del servizio. Sulla base delle risultanze istruttorie, lo stesso Responsabile provvede a validare il Piano finanziario, mediante eventuali modifiche e/o integrazioni, ed a trasmetterlo entro due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al Funzionario Responsabile del tributo affinché egli predisponga la deliberazione tariffaria per la copertura dei costi del servizio, della quale il Piano finanziario e la Relazione illustrativa costituiscono presupposto nonché apposito allegato.
3. Qualora l'affidatario della gestione dei rifiuti non trasmetta il Piano finanziario entro il termine di cui al comma precedente, il Responsabile comunale cui compete la gestione del servizio vi provvede comunque d'ufficio, provvedendo ad irrorare all'affidatario la sanzione derivante da tale inadempimento definita nel contratto di servizio.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 50% e il 100% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del

Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero ovvero attività di formazione scolastica o universitaria e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 25 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione dell'utenza elettrica. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a al 20% della superficie complessiva del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Nel caso in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad uso abitativo rispetto a quello economico o professionale, si presume un uso promiscuo al 30%.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **20 %**;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 120 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando a pena di decadenza, la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al **50%** per le utenze poste a una distanza superiore ad 1 km dal perimetro di conferimento.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, ad eccezione delle utenze non domestiche tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali, ovvero punti di raccolta diversamente denominati.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Agevolazioni ed esenzioni

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta **del 50%** quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a **65 anni**, residenti nel Comune, **titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall'Inps.**

b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;

c) nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

- il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%;
- Che ad eccezione dell'abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale;

d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
- sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;

- per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA;
- e) tutti i requisiti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione;
2. Sono esenti dal tributo:
- a) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, e le eventuali abitazioni dei ministri del culto. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari delle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento;
 - b) le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate. Il beneficio è concesso a seguito di apposita istanza degli interessati, predisposta secondo le modalità definite dal Funzionario responsabile del Tributo e rese note tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, e decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e fino al 31 dicembre dello stesso anno. L'istante è tenuto alla riproposizione della domanda fino a che ne persistono le condizioni e a denunciare tempestivamente e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno il venir meno delle condizioni per l'esenzione pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento in caso di omessa denuncia di variazione.
 - c) le abitazioni ove dimorino singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l'intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l'assistenza economica. L'esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all'Ufficio Tributi; il Funzionario responsabile su segnalazione dell'Ufficio tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.
 - d) i locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione

informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.

3. le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute per singoli anni d'imposta e le relative istanze prodotte annualmente.

4. Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Al fine di garantire la compatibilità finanziaria delle agevolazioni di cui al presente articolo con gli stanziamenti dell'autorizzazione di spesa viene operato opportuno monitoraggio al fine di verificare se l'importo complessivo delle istanze ammissibili sia compatibile con la capienza dei fondi stanziati e in caso contrario il Dirigente della 3^a Ripartizione su relazione del Funzionario Responsabile del tributo informa gli organi di governo per gli opportuni e conseguenti provvedimenti del caso.

5. si applicano per quanto compatibili il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica l'agevolazione o riduzione più favorevole al contribuente.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 29. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 30. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 33. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di

inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 5.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 37. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 36. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. In caso mancata approvazione della deliberazione tariffaria entro il 31 gennaio, il Dirigente della 3^a Ripartizione su relazione del Funzionario responsabile del tributo e previo indirizzo dell'organo di governo, tenuto conto della situazione finanziaria dell'ente può disporre:

- a) il differimento delle scadenze, mantenendo la rata ultima al 31 dicembre dell'anno di imposta;
- b) il pagamento di acconti dell'imposta dovuta, sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con successivo conguaglio, ad avvenuta approvazione della deliberazione tariffaria per l'anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo per l'approvazione della stessa;
- c) la riduzione del periodo di rateizzazione da trimestre a bimestre;

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 indicato nell'avviso di pagamento.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

Art. 37. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad

ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 40. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 41. Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 42. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 43. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 44. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 46. Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di settembre 2013, novembre 2013 e dicembre 2013, salvo possibilità di pagare il tributo in un'unica rata nel mese di settembre 2013. Tale metodologia è adottata al fine di evitare due distinte bollettazioni, in acconto sulla base delle previgenti disposizione in materia di TARSU ed a saldo, a conguaglio, in sulla base delle nuove tariffe TARES, da cui deriverebbero un incremento degli oneri finanziari ed amministrativi a carico del Comune, nonché una notevole confusione in capo ai contribuenti.

2. Qualora, però, i tempi tecnici intercorrenti tra la data di deliberazione delle tariffe definitive TARES e la conseguente bollettazione degli importi dovuti siano incompatibili con le scadenze di cui al comma precedente, il Dirigente della 3^a Ripartizione, ferme restando le scadenze di cui al comma 1, può disporre, previo indirizzo da parte dell'organo di governo, la bollettazione come segue:

- delle prime due rate in acconto, commisurandole complessivamente al 50% dell'importo dovuto, nell'anno precedente, a titolo TARSU;
- dell'ultima rata a saldo, a titolo di TARES per l'anno 2013, scomputando i pagamenti in acconto.

Nell'eventualità di cui al presente comma, le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.

3. Per l'anno 2013, fatte salve ulteriore modifiche legislative, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, è riservata allo Stato e versata in un'unica soluzione.

4. Il Piano Finanziario per il 2013 sarà predisposto dal soggetto gestore, in particolare la società A.M.I.U. s.p.a, e completato ciascuno per le proprie competenze dalla IV e III Ripartizione al fine di delineare da un lato il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, rappresentando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo e dall'altro evidenziare i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

1. Regolamento TARES - Approvazione

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

L'assessore relatore è l'assessore D'Amore, prego assessore

ASSESSORE MICHELE D'AMORE

Signor Sindaco, colleghi Assessori, Consiglieri Comunali.

Mi accingo a leggere la proposta di delibera del Consiglio Comunale.

Richiamato l'articolo 14 del Decreto Legge 6/12/2011 numero 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 numero 214 istitutivo a decorrere dal 1 gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Visto l'articolo 14 comma 46 del medesimo decreto che a decorrere dall' 1/1/2013 dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria compresa l'addizionale dell'integrazione di bilancio degli enti Comunali di assistenza.

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni con decorrenza dal 1 gennaio 2013 cessa di applicarsi la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

Considerato che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 446 del '97 disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate e applicabile a norma dell'articolo 14 comma 45 del Decreto Legge 201 del 2011 anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Visto l'articolo 52 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 446 del '97 i quali stabiliscono che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I Regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 Gennaio dell'anno successivo.

Visto l'articolo 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 numero 388 come modificato dall'articolo 27 comma 8 della Legge 28/12/2011 numero 448 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF, di cui l'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 numero 360 recante istituzione di un addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I Regolamenti sulle entrate, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 1 comma 381 della legge 24/12/2012 numero 228 che ha differito al 30 giugno, 30 Settembre, c'è un refuso probabilmente, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013.

Vista la legge del 6 giugno numero 64 di conversione il quale ha prorogato il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione al 30 Settembre 2013.

Visto in particolare l'Articolo 14 Comma 22 del Decreto Legge del 2011 nel quale si stabilisce che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 delle legislativo 446 del '97 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo concernente tra l'altro i presupposti di imposta e i soggetti passivi la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle tariffe, riduzioni e agevolazioni, l'individuazione delle maggiorazioni per servizi indivisibili e la regolamentazione circa le dichiarazioni, accertamento, riscossione, contenzioso del tributo.

Considerato che a norma dell'Articolo 13 Comma 15 del Decreto Legge 201 del 2011 a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui l'Articolo 52 Comma 2 del Decreto Legislativo 446 del '97 comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle deliberazioni nei termini è sanzionato previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente Comma.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'Articolo 52 Comma 2 terzo periodo del Decreto Legislativo numero 446 del '97.

Esaminato l'allegato schema di regolamento per l'istituzione e applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) predisposto da competente ufficio Comunale costituito dagli articoli allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'Articolo 52 del Decreto Legislativo 446 del '97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di leggi vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

Rilevato che le riduzioni agevolazioni previste nel Regolamento Comunale ai sensi dell'Articolo 14 Comma 19 del Decreto Legge 201 del 2011 devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai provenienti del pubblico esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento, considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare, acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'Articolo 49 Comma 1 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 numeri 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica - finanziaria del dirigente della terza ripartizione.

Acquisito altresì ai sensi dell'Articolo 289 comma 1 lettera B del Decreto Legislativo 267 del 2000 come modificato dall'Articolo 3 Comma 2bis del Decreto Legge 164 del 2012 il parere dell'organo di revisione economica - finanziaria.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, protocollo numero 5343 in data 6 aprile 2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione a decorrere dal 16 aprile 2012 della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione dell'aliquota attraverso il portale "federalismofiscale.do.it".

Visto il Decreto Legislativo numero 266 del 2000, visto lo Statuto Comunale, visto il Regolamento Generale delle entrate tributarie Comunali

DELIBERA

Di appovare il regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi composto degli Articoli allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2013.

Di dare altresì atto, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi.

Di determinare le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.

Di trasmettere, a norma dell'Articolo 13 Comma 15 del Decreto Legge 211 del 2011 e dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo 446 del '97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di pubblicare il presente regolamento sul sito Internet del Comune, sezione Tributi, all'ALBO pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con il seguente esito della votazione delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Articolo 134 Comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 2000.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere.

Ha chiesti di intervenire il Consigliere con numero 41, Corrado.

Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CORRADO

Grazie Presidente.

Assessore sappiamo che la normativa obbliga tutti i Comuni a passare dalla TARSU alla TARES che deve coprire l'intero servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti. E' stato fatto un piano finanziario.

Giacchè sicuramente, come abbiamo avuto modo di dire, sarà necessario, soprattutto da parte della maggioranza, una serie di emendamenti per chiarire meglio gli aspetti che riguardano il regolamento. In attesa che arrivi anche il dirigente ci sono alcune questioni di cui le volevo

chiederle. Non so se dobbiamo aspettare il Dirigente magari sospendiamo qualche minuto perché ci sono delle..

(Voci confuse in sottofondo)

Per non ripeterle

Innanzitutto come viene calcolato la parte fissa e la parte variabile.

Cioè la parte variabile ho letto che viene calcolata in base, anche ad esempio all'Articolo 14 di questo regolamento sostiene, sosteneva che la parte variabile poteva diminuire dal 50 - 100% se entra in vigore la raccolta differenziata porta a porta.

Quindi il punto cardine, anche dell'altra Delibera, che è quella delle tariffe che interessa un po' tutti quanti noi e capire la parte variabile quanto incide sulla parte fissa.

Noi abbiamo scritto nell'Articolo 14 alcune agevolazioni che riguardano la parte variabile.

(Voci confuse in sottofondo)

No, ma sono questioni che poi ci servono per migliorare la delibera.

Aspetti che riguardano, perché qui, al di là delle utenze domestiche ed utenze non domestiche, noi dobbiamo chiarire, ne abbiamo già parlato, di un aspetto principale che riguarda anche le attività non domestiche.

La TARSU veniva applicata su, perché la maggior parte delle utenze non domestiche, non so a chi rivolgermi Presidente.

Se dobbiamo sospendere Sindaco

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Allora, chiedo scusa Consigliere si rivolga alla Presidenza. Io l'ascolto.

(Voci confuse in sottofondo)

Allora prego i consiglieri Comunali di prendere i propri posti e se non sono interessati all'argomento, cosa legittima, però diciamo anche, di mettersi fuori dall'aula a discutere.

D'accordo?

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CORRADO

La ringrazio Presidente.

Giacché ritengo insieme ad altri colleghi in cinque anni, anzi sei anni e mezzo, di non aver mai abbandonato l'aula se non per brevissimi minuti ritengo una mancanza di rispetto nei confronti di tutti, nei confronti suoi, nei confronti miei, nei confronti del Consiglio Comunale, perché non stiamo parlando di fesserie, stiamo parlando di un argomento importantissimo.

Altro aspetto, la mancanza totale dell'Amministrazione ma questo, va bene

Cercheremo di parlare del regolamento TARSU sarà a beneficio dei postumi questa cosa qui.

Adesso la mettiamo su [incomprensibile]

TARES aspetto principale. Sulla TARES, sulla TARSU gli opifici..

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Allora Consigliere lei vada avanti, io l'ascolto perché le cose che dice a me interessano.

Io l'ascolto

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CORRADO

Articolo 3 punto principale.

La TARSU per quanto riguarda le attività, gli opifici, le attività artigianali, industriali, loro sono tutte quel tipo di attività che oggi è inutile ribadirlo, sono oggetto di una crisi ormai conclamata.

Sulla TARSU pagavano esclusivamente quello che era o avevano delle riduzioni su quello che era la produzione di rifiuti assimilati in base agli uffici perché per legge tutti gli altri tipologie di rifiuti, rifiuti speciali pericolosi o meno, vengono smaltiti e vengono documentati se è quello che è previsto dalla legge.

In questo regolamento questo aspetto è poco chiaro perché anche la parte variabile o la parte fissa e soprattutto a che cosa, e questa è la mia domanda, poi me lo chiarisce lei soprattutto il dirigente, sarà oggetto di un'emendamento

(Voci confuse in sottofondo)

E lo so, lo ripeterò Consigliere Santorsola, non è un problema per me, a me piace stare al Consiglio Comunale, ho l'onore di essere stato eletto.

Il problema è essenziale perché ci sono delle modifiche che dobbiamo fare per chiarire meglio perché non possiamo permetterci di sbagliare perché altrimenti alle attività commerciali, industriali e quant'altro arriva una mazzata.

Giacché loro già ottemperano ad una serie di normative, la domanda che le faccio, su quale base viene calcolata la TARES sugli opifici, le attività industriali e artigianali?

Viene calcolata sull'intera aria? Giacché loro già pagano o vengono calcolati sui rifiuti solidi urbani che questi effettivamente producono nell'attività degli uffici e quant'altro?

Questa è la prima domanda.

Dopo il chiarimento suo e da parte dei Dirigenti sarà oggetto eventuale di un'emendamento sicuramente concordato, ne abbiamo già discusso in maggioranza, per chiarire meglio ed evitare tutta una serie di problematiche che poi andiamo a dare alle associazioni di categoria.

Lo so che i commerciali, gli amici lavorano anche su questo però evitiamo di aumentare il disagio.

Sulle questioni che riguardano, l'Articolo 3, entriamo nel merito. Articolo 3 che riguarda, appunto credo, i rifiuti assimilati agli urbani, prima nell'articolo 2 vengono specificate, è una mia questione su cui...

Dice l'Articolo 3: per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiori a 500mq il rapporto tra la quantità in kg di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 30% del valore massimo della corrispondenza parametro Kd di cui all'articolo, tabella..bla bla bla.

Onestamente se mi spiegate cosa significa, perché anche questo sarà oggetto da parte mia, concordando con la maggioranza, di un'emendamento.

Quindi che cosa significa questo?

(Voci confuse in sottofondo)

Articolo 10, non conferibili al pubblico servizio? sì, sono quelli non assimilati! E che significa 500mq..vabbè me lo spiegherà, ha ragione Signor Presidente...ma è il Consigliere De Laurentis

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Consigliere si rivolga a me, non risponda si rivolga a me, ci sono io. Basto e avanzo.

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CORRADO

Articolo 11, "La superficie dell'unità immobiliare" (1 Comma) "è a destinazione ordinaria, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituito da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produzione dei rifiuti solidi urbani.

Quindi cosa vuol dire? che un opificio paga per tutta l'area?

Seconda domanda, andiamo avanti.

Articolo 26 "riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio".

Comma 1. "Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa", e non sappiamo quanto però, a no lo dice, "quanto nella parte variabile, al 10% per le utenze poste a una distanza superiore ad 1km dal perimetro di conferimento."

Assessore, altra domanda: ci sono zone di Trani dove ci sono opifici dove, aldilà che manca la fogna ma questo è un discorso molto più ampio, non vengono serviti dal servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti. Parliamo della zona verso via Barletta, la zona come si chiama Consigliere Laurora? Si prima di Boccadoro

(Voci confuse in sottofondo)

Manca lo spazzamento e la raccolta, manca completamente tutto, quindi altra domanda: in questo caso quei signori, dove c'è un bel complesso di vario tipo, devono essere totalmente esentati, purtroppo per l'amministrazione.

E quindi se è così ma bisogna presentare un altro emendamento su questa vicenda.

Poi, vanno chiarite, ma questo sarà già oggetto di questioni che attengono alla maggioranza, anche le agevolazioni per le questioni, diciamo, relative ai rifiuti urbani.

Perché anche nell'articolo 14, cioè se io a casa mia magari sto portando all'eccesso..

Comma 4: "E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, decreto bla bla...attraverso l'abbattimento della parte variabile", ma non specificiamo come?

(Voci confuse in sottofondo)

Articolo 14, Comma 4: "e complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 50%... dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata"

Cosa vuol dire?

Che se io a casa mia dimostro che faccio la raccolta differenziata totale quindi non pago nulla?

Perché io domani mattina, giacché ho le mie figlie che ogni giorno puntualmente mi rimproverano che io non faccio la raccolta, e si ho le mie figlie che ogni giorno puntualmente sono più brave di me e suddividono l'umido dal secco, dalla plastica.. allora nel momento in cui mi faccio un'autocertificazione e gliela produco non pago il rifiuto?

E la cosa è chiudo, quindi in generale, al di là di queste domande che servono per migliorare ed evitare problematiche e quindi nella preparazione degli emendamenti "come e in quale misura viene calcolata la parte variabile".

(Voci confuse in sottofondo)

Si e come? Perché fa riferimento ma materialmente non dice come.

Mi riservo poi di reintervenire nel momento in cui verranno chiariti questi aspetti.

Grazie a tutti per l'attenzione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 11, De Laurentiis.

Prego. Io prego poi l'assessore di fare un'unica replica su tutte le domande, giusto per accelerare.

Prego Consigliere De Laurentiis.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

La ringrazio Presidente.

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Consigliere Corrado, il rispetto deve anche darlo. Sta parlando il Consigliere De Laurentis.

Grazie.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Nel momento in cui come Consiglieri Comunale, già dal primo intervento, veniamo a conoscenza o comunque assistiamo a una serie di "non rilievi ma quantomeno richieste di chiarimenti" e a seguire ce ne saranno altri anche da parte nostra, la presenza del Dirigente io ritengo che sia indispensabile.

Perché essendo il Dirigente la persona che ha redatto questo documento, pur essendo tutti a conoscenza delle competenze specifiche dell'Assessore, però siccome il parere di legittimità e conformità lo ha dato il Dirigente riteniamo opportuno che non si possa proseguire nei lavori fino a quando il Dirigente non sia in aula.

Non so, se vuole vado dall'altra parte e faccio l'intervento nell'altra stanza, quindi chiedo che mi venga ridata la parola quando avremo in aula il Dirigente.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Consigliere lei sa che ogni desiderio è un'ordine. Quindi il Dirigente è fuori per qualche, l'ho intravisto, anzi io invito il Dirigente..Scusa, per la regolarità della discussione io chiedo che il Dirigente entri in aula.

(Voci confuse in sottofondo)

Grazie.

Prego Consigliere De Laurentis, se vuole riprendere.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

La ringrazio Presidente. Ero consapevole della sua autorevolezza.

Anche per questo chiedo un po' di accertare...Assessore ma il parere dei Revisori dei Conti quand'è arrivato? Era legato alla delibera? Io non voglio formalizzarmi ma di tutti i provvedimenti devono essere corredati dei pareri.

Nel corpo della delibera, e qui Consigliere, viene detto "acquisito altresì ai sensi dell'articolo 239 il

parere del collegio dall'organo di Revisione Economico - Finanziario".

Ora non è possibile che in Consiglio Comunale, oggi 25, ci venga consegnato il parere che riporta la data 16 Luglio. il parere dei Revisori dei Conti il 16 Luglio ma voi ce lo date solo stamattina.

E' vero che su questo argomento c'era il parere favorevole però, Presidente, anche in questo caso se viene citato nella delibera ci deve essere allegato il corpo della delibera.

Ma su questo non mi voglio formalizzare, almeno per questa Delibera.

Una serie di rilievi state già fatti dal Consigliere, che io condivido tutti, Beppe Corrado ha evidenziato una serie di rilievi e di chiarimenti che condivido e quindi non starò qui a ripeterli.

Io preannuncio anche che con l'opposizione abbiamo condiviso una serie di emendamenti, alcuni penso che saranno anche condivisi da tutti, anzi mi auguro che la maggior parte siano condivisi da tutti se non tutti.

Ad esempio all'Articolo 23 del Regolamento al punto B non è indicata la percentuale

(Voci confuse in sottofondo)

e allora, non so, vogliamo mettere il 30, il 20, 25

Articolo 23, Comma 1, lettera B quando parla di "abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato discontinuo non superiore a 183 giorni all'anno" non è stata indicata la percentuale fosse è stata rimessa, io l'ho letta come diciamo una disposizione in favore del Consiglio Comunale, dice "decidete voi" e accetto l'invito e quindi propongo ad esempio il 20%, atteso che trattasi di seconda abitazione.

Quindi propongo un emendamento, proponiamo un emendamento, al punto B di inserire il 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale.

All'articolo 23 sono previste una serie di agevolazioni, in queste agevolazioni sono previste anche agevolazioni ad esempio per il le famiglie.

Alla base di questa normativa

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Consiglieri chiedo scusa, un po' di silenzio.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Alla base di questa normativa perché il passaggio da TARSU a TARES? Per cercare di modulare la tassa sulla base della produzione effettiva dei rifiuti e quindi del costo del suo smaltimento, raccolta e smaltimento privilegiando anche coloro che fanno raccolte differenziate.

E' chiaro che in questo caso il Comune non attivando la raccolta differenziata danneggia gli abitanti della città che ne avrebbero beneficio. Atteso che tutti i proventi rivenienti da raccolta differenziata e produzione di energia da recupero vanno in diminuzione della tariffa e quindi l'omessa attività della raccolta differenziata io ritengo che sia un danno che, oltre ad essere dal punto di vista ecologico, ambientale, è anche un danno finanziario.

Qualcuno potrà dire: ma la raccolta differenziata costa. E io vorrei sapere quanto costa perché ho letto che il servizio AMIU costa € 6.700.000 - € 5.700.000 qualcosa di questo genere.

Vorrei capire come escono questi conteggi.

E a questo punto, siccome comunque la TARES, dicevo, ha la tariffa differenziata, il 50%, una parte viene calcolata sulla base dei metri quadrati che tengono conto in maniera, come dire,

agevolativa delle famiglie che hanno un alto numero di componenti, la prima parte, la parte fissa. Quindi le famiglie numerose dovrebbero avere un coefficiente di più basso per poter rivalutare.

La seconda parte è legata la produzione quindi più persone producono più rifiuti non avendo noi una tariffa puntuale calcolata sulla base dell'effettivo conferimento applichiamo coefficienti del D.P.R. perché altrimenti mi dovrebbe dire l'Assessore come ha calcolato questi importi differenziandoli per numero di componenti.

In ogni caso siccome io ritengo che la tassazione, le imposte, devono avere anche una parte di sociale attraverso una redistribuzione del costo per chi ha più reddito e soprattutto per chi ha situazioni disagiate, io proporrei ad esempio, abbiamo previsto un emendamento che per le famiglie numerose o meglio con uno di componenti superiore a quattro che abitano in residenze entro un certo numero di metri quadrati, quindi non stiamo parlando di ville, che ci possa essere un'abbattimento della parte variabile.

L'emendamento che abbiamo proposto "riduzione del 25% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per nuclei familiari composti da quattro o più componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 120 m²". Possiamo stabilire, dei metri quadrati che riteniamo più opportuno.

Un altro emendamento che abbiamo predisposto e che consegneremo ora..

Scusate consiglieri l'argomento è ostico parliamo di percentuali, coefficienti, l'emendamento mi auguro che possa essere condivisa quindi...

Allora l'Articolo 27, al punto 3 prevede che le richieste debbano essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno. Noi oggi stiamo adottando il regolamento, immagino che l'Assessore e il Dirigente aveva previsto per l'anno in corso che hanno di approvazione del regolamento una scadenza differenziata. Quindi abbiamo previsto ad esempio che per quest'anno, esclusivamente per quest'anno, potrà essere presentata entro il 31 agosto ovvero 30 giorni dalla pubblicazione della Delibera di approvazione del Regolamento perché dobbiamo dare il tempo ai cittadini che si trovano in questa situazione di presentare domanda visto che al 31 gennaio non potevano conoscere

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Scusate io non posso imporre l'attenzione però quantomeo posso chiedervi silenzio, d'accordo? Grazie.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Almeno per quest'anno prevedere che le domande potranno essere presentate entro il 31 agosto, quindi 30 giorni noi li diamo per presentare le domande.

Poi sempre all'Articolo 27, al punto 1, lettera A io leggo, dottoressa "il nucleo familiare, riduzione del 50% al nucleo familiare che occupa l'abitazione che deve risultare al massimo composta da due persone di età superiore a 67 anni residenti nel comune con una dichiarazione dei redditi non superiore a € 7500."

Mi sono, un po' perché solo del settore, mi sono chiesto come abbia scelto questa età 67 anni, probabilmente anticipando la legge della revisione sulle pensioni, quindi un rinvio della decorrenza dell'età pensionabile a 67 anni, preverendo un reddito di € 7500 tagliando fuori tutti i nuclei familiari che hanno l'assegno sociale.

E quindi mi chiedo a quale famiglie lei faceva riferimento, senza polemica, quindi eliminando ogni parte della polemica, io con i Consiglieri abbiamo proposto di indicare 65 anni, attualmente per l'assegno sociale l'età pensionabile è 65 anni e tre mesi, quindi portare a 65 anni indicando semplicemente titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e dell'eventuale maggiorazione sociale erogata dall'INPS visto che c'è già una normativa che prevede l'importo dell'assegno sociale e questo importo chiaramente cambia di anno in anno e se andiamo ad inserire in un regolamento che dura per quest'anno ma anche per gli anni successivi di evitare ogni anno di stare a modifiche al regolamento potremmo agganciare l'agevolazione semplicemente all'importo previsto per la l'assegno sociale o per le pensioni minime.

Io dico eventuali maggiorazioni perché come sappiamo tutti poi a 70 anni c'è quella famosa norma del milione di Berlusconi, se qualcuno se lo ricorda, che prevede una maggiorazione sociale per gli anziani che arrivano a 70 anni.

Quindi anche lì il pensionato ultrasettante si ritrova poi a pagare la tassa dei rifiuti semplicemente perché più di settant'anni e l'INPS, lo Stato gli ha dato qualche decina di euro in più, quindi prevedere poi semplicemente pensioni sociali, assegno sociale no pensione sociale, e trattamento minimo ed eventuali maggiorazioni erogate dall'INPS.

Ultimo, questa è una discussione che volevo aprire anche con il dirigente insieme con Beppe Corrado, per capire, per le attività non domestiche, per le utenze non domestiche, quindi per le attività industriali, artigianali, questi già alla pagano un costo per lo smaltimento del rifiuto speciale attraverso aziende specifiche. C'è un passaggio su questo argomento abbastanza a diciamo lungo, ed è quello previsto dall'articolo 10 "esclusione per produzione di rifiuti non conferiti al pubblico servizio". Ricordo che in passato si pagava la tassa dei rifiuti soltanto sulle superfici, che sono, quelle degli uffici, quindi tutta la parte dell'opificio che già era assoggettato a smaltimento differenziato perché produceva rifiuti speciali e non speciali però documentati quindi, se già previsto una documentazione perché questo rifiuto viene già conferito attraverso società specifiche, perché prevedere semplicemente un abbattimento del 40%?

Pensiamo a grossi opifici che per l'attività che svolgono hanno bisogno di superfici molto ampie avrebbero un costo altissimo per rifiuti che di fatto non conferiscono alla discarica dell'AMIU ma che vengono smaltite in maniera differenziata pagando un costo.

Quindi per questi qua, io non so dovremo vedere insieme

(Voci confuse in sottofondo)

Si però parla di un "applicando all'intera superficie svolta la percentuale di abbattimento del 40% qualora sia documentato che vengono prodotti rifiuti non speciali"

(Voci confuse in sottofondo)

Di contestuale e come lo produce?

Come lo si classifica, contestuale non contestuale, diventa molto difficile.

Il rifiuto urbano viene prodotto dall'ufficio nell'opificio industriale, il resto viene smaltito in maniera differenziata.

Quindi su questo argomento magari ci fermiamo un attimo con il Dirigente, l'Assessore vediamo un po' di condividere un emendamento che vada non a tutelare ma a dare giustamente a determinate aziende che già pagano diversamente un costo rapportato all'effettivo apporto di rifiuto che essi danno, non potendo calcolare una tariffa puntuale dello smaltimento dei rifiuti che produce.

Altri motivi su questo Regolamento li proporrei poi nel momento in cui c'è la tariffa, anche perché l'Assessore, al di là della lettura del provvedimento, ci dovrà poi dire come sono state calcolate quelle tariffe, atteso che per diverse categorie c'è stato uno scostamento anche del 70% - 80% rispetto a quanto pagavano in passato e, ne cito una ma l'argomento poi sarà discusso forse dopo, forse ve lo preannuncio, glielo dico io che forse sarà discusso...Ad esempio le banche che sicuramente non producono tantissimi rifiuti ma hanno una capacità contributiva molto più alta dei singoli cittadini, dei piccoli artigiani hanno avuto un abbattimento della tariffa da 10 e rotti a due euro al metro quadrato.

Sicuramente lei non sarà parente di dirigenti bancari e ne possiede banche e questo lo togliamo come conflitto di competenze, conflitto di interessi, ma siccome dobbiamo cercare di spalmare sugli utenti che possono pagare la tariffa in concomitanza con agevolazioni che abbiamo previsto con questi emendamenti e che poi proporremo con le tariffe che eventualmente andremo a discutere dopo ci potrà essere una compensazione incrementando la tariffa per quelle categorie che maggiormente possono contribuire in maniera solidale al costo dello smaltimento.

Grazie.

Presento gli emendamenti al tavolo della Presidenza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 14, Santorsola.

Prego.

(Voci confuse in sottofondo)

E' una mozione d'ordine?

(Voci confuse in sottofondo)

Allora, per mozione d'ordine, prima del consigliere Santorsola, il Consigliere Paolillo con il numero 49.

Consigliere però deve esplicitare la mozione d'ordine.

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE PAOLILLO

Vediamo se è una mozione d'ordine oppure no

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Consigliere lei non è che me la può proporre al buio e poi io devo indovinare se è una mozione d'ordine o un'altra questione. Perché il regolamento mi consente di farle anticipare l'intervento per la mozione d'ordine. Se è un'altra cosa io devo far parlare il Consigliere Santorsola non posso far parlare lei.

Quindi lei prende la parola per mozione d'ordine.

Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE PAOLILLO

Prendo la parola per sollecitare la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Allora quindi è una mozione d'ordine.

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE PAOLILLO

Presidente la mozione d'ordine presuppone il rinvio o lo spostamento di un punto all'ordine del giorno. Io non voglio questo.

Io voglio solo che, visto che il Consigliere ha in questo momento protocollato degli emendamenti ritengo indispensabile la presenza del Collegio dei Revisori.

Punto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Allora per quanto riguarda il Dirigente è venuto in aula. Per quanto riguarda l'ordine di revisione contabile ha avuto regolare convocazione del Consiglio Comunale. Quindi se non è presente l'organo di revisione contabile è perché probabilmente ha inteso non partecipare alla seduta.

Ora, sul provvedimento c'è un parere dell'organo dei Revisori dei Conti, giustamente se intervengono degli emendamenti con delle modifiche strutturali rispetto al provvedimento in esame è bene che ci sia l'organo di revisione contabile.

Io ho cercato, per le vie brevi, di contattare i Revisori dei Conti per farli presenziare a questa seduta, purtroppo non ci sono riuscito.

Quindi se magari siete d'accordo io proporrei una sospensione della seduta per contattare i revisori dei conti e all'esito, cioè alla ripresa dei lavori, ove non fossero ancora presenti i revisori dei conti decidiamo cosa fare, o meglio il Consiglio Comunale decidere cosa fare se andare avanti su lavori o attende ancora la presenza revisori dei conti.

Se siete d'accordo.

(Voci confuse in sottofondo)

Allora facciamo una cosa, sospendiamo la seduta 20 minuti in questi venti minuti cerchiamo di

(Voci confuse in sottofondo)

si si si non si preoccupi, anche quando parla lei viene verbalizzato, non si preoccupi.

Allora nel frattempo, giusto per accelerare i lavori e nella speranza che venga il Collegio dei Revisori dei Conti, lo chiedo a chiunque abbia intenzione di proporre degli emendamenti già di farlo da adesso così diamo modo al Dirigente che perlomeno è presente di poterli già esaminare, quindi esprimere un suo parere.

Quindi la seduta è sospesa.

Ci aggiorniamo

(Voci confuse in sottofondo)

a non aveva finito?

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE PAOLILLO

Presidente a seguito del suo intervento, io apprezzo e ringrazio la sua attività, ha chiamato i revisori, per carità. Però vorrei capire o da Lei o dal Segretario la eventuale obbligatorietà della presenza del Collegio dei Revisori perché, e questo è un passaggio fondamentale, cioè se i Revisori sono obbligati a partecipare alla seduta. Poi all'esito, come dice il Consigliere Gagliardi votiamo la richiesta di sospensione.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Allora, ha chiesto di intervenire il sindaco su questa questione e quindi dopo darei la parola, immediatamente al Segretario Generale per sciogliere questa riserva.

Prego Sindaco.

SINDACO LUIGI NICOLA RISERBATO

Allora, Grazie Signor Presidente del Consiglio.

Colleghi Consiglieri, Signori Assessori.

Io ho d'avanti a me la convocazione al Consiglio Comunale che ovviamente prevede in indirizzo il Collegio dei Revisori dei Conti, convocazione che ho motivo di ritenere sia stata da loro ricevuta.

Io in questi minuti, verificando l'assenza a me ingiustificata dei Revisori dei Conti, ho provato a chiamare un Revisore dei Conti nella fattispecie il Dottor Montefusco al cellulare, perchè è l'unico cellulare che ho, e lui mi ha detto che era impegnato in Regione Puglia e che non sapeva se riuscirà a venire e che comunque mi avrebbe fatto sapere richiamandomi a breve.

Ho richiamato e, come prevedevo, ho trovato il cellulare spento.

Ora io ritengo sommamente, secondo il mio punto di vista, che questa sospensione da lei proposta dell'attività del Consiglio sia assolutamente inutile nel senso che noi dobbiamo procedere nel dibattito acquisendo il parere del dirigente e poi dopo noi andremo a vedere se questo atteggiamento e un atteggiamento tale da essere poi, diciamo, cristallizzato in un comportamento di non partecipazione a quel punto da sottoporre all'esame del Consiglio per la valutazione o meno della permanenza di questo incarico del Collegio Sindacale in capo a noi o se invece ci dobbiamo sospendere avendo un grave pregiudizio per la collettività tutta perchè questi sono dei provvedimenti urgenti da adottare vedendo che cos'è successo.

Ad oggi non ci sono giustificazioni per iscritto io ho preso l'iniziativa, come la presa anche lei, di contattare un Revisore dei Conti che mi ha detto che era presso la ragioneria della Regione Puglia immagino per ragioni personali e quindi noi ritengo che questa sospensione sia completamente inutile.

Nè noi dobbiamo, in un certo senso, come dire andare a elemosinare la loro presenza in aula, è un dovere istituzionale che a loro compete.

Se loro l'avvertono come tale è bene, se loro non l'avvertono noi acquisiremo il parere del Dirigente su eventuali emendamenti che sono verosimili e sono già stati presentati e poi il Consiglio si regolerà di conseguenza.

Ma noi su questa situazione, anche come Lei ben ha detto il collegio dei Revisori alla fine ha già steso un parere sul Regolamento IMU, sul Regolamento TARES e sulla esternalizzazione.

Quindi loro si sono già espressi, voler avere il loro parere anche su questi emendamenti anche quando c'è il Dirigente non so se la situazione è..certo io stigmatizzo fortemente per quanto di mia competenza questa assenza che per altro, ad ora, è ingiustificata e porta a dover ricorrere a questi modi che lei ha definito opportunamente informali.

Secondo me la sospensione, con un Consiglio che è già iniziato con un'ora di ritardo, in una giornata per altro campale anche dal punto di vista meteorologico è inopportuna, poi il Consiglio

qualcuno dice è sovrano e comunque Lei ha delle prerogative nelle quali io non voglio assolutamente interferire.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Sindaco.

Io giusto per in risposta, chiedo scusa Consigliere De Laurentis almeno facciamo parlare il Segretario che può magari essere di rimente in questa situazione e poi magari all'esito se lei, consigliere De Laurentis, non è soddisfatto può intervenire.

Chiedo che venga data la parola al Segretario Generale, numero 2.

SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE VINCENZO LULLO

Grazie Presidente.

Io sostanzialmente condivido l'opinione del Sindaco in base alla quale i revisori sono stati, almeno questo è accertato, sono stati invitati anche per questa seduta. Naturalmente il Collegio dei Revisori valuta l'obbligatorietà o l'opportunità di essere presente ai lavori del Consiglio Comunale e quindi ritengo, diciamo, che non ci sia un obbligo normativo a meno che non è prescritta dal contratto che lega le prestazioni professionali del Collegio con il Comune. Comunque è una valutazione libera del Collegio dei Revisori di essere presente o meno.

Quanto al discorso degli emendamenti in base, in ordine ai quali viene, diciamo, chiesto se ci sia l'opportunità o l'obbligatorietà del parere io sto leggendo il parere che il Collegio dei Revisori ha espresso sui due argomenti, cioè sia sull TARE che sia sull'IMU dove loro si limitano a dichiarare che viene assicurato il permanere degli equilibri di bilancio e quindi in questa ottica danno il parere favorevole.

Così dicasi anche per l'IMU che viene assicurato il permanere degli equilibri di bilancio per cui io ritengo che se gli emendamenti non vanno ad incidere sostanzialmente in questo discorso di equilibrio-squilibrio è sufficiente che sugli emendamenti venga acquisito il parere del Dirigente della ripartizione Finanziaria.

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Segretario.

Ha chiesto di intervenire il consigliere De Laurentis.

Prego, numero 13

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

La ringrazio Presidente.

In merito all'intervento del Consigliere io ritengo che fa piacere a tutti che ci siano quanto più consulenti ed esperti e che il Collegio dei Revisori è stato, come dire, invitato.

Però non ritengo che sia prevista l'obbligatorietà della presenza su questo tipo di argomenti atteso che il parere è stato già dato, stiamo discutendo di un regolamento per un bilancio che deve essere ancora scritto e approvato quindi la modifica del bilancio degli squilibri di bilancio ne potremo parlare dopo che abbiamo approvato il bilancio.

Se andiamo a fare modifiche del regolamento dopo l'approvazione del bilancio ci dobbiamo preoccupare di eventuali assestamenti e variazioni da fare. Ma oggi il bilancio non c'è e il Consiglio Comunale ha l'autorità di modificare il regolamento come crede e poi gli uffici, la ragioneria costruirà il bilancio sulla base delle determinazioni che il Consiglio Comunale ha dato. Noi in questo momento non abbiamo il bilancio quindi il Dirigente di Ragioneria è presente e come tecnico potrà dare il suo visto di conformità alla norma.

Grazie.

Quindi non ritengo..se poi vogliamo sospendere, vogliamo aspettare il Revisore dei Conti in questo senso possiamo anche condividere la richiesta ma come obbligatorietà per me non c'è.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere.

Allora possiamo procedere se ci sono altri interventi sulla proposta di delibera.

Se no passiamo...no e a questo punto, mi è stato chiesto di non sospendere.

(Voci confuse in sottofondo)

Per mettere ai voti qualcosa dobbiamo avere una proposta, io non sto proponendo. Quindi se propone qualcuno di voi la sospensione io la metto ai voti.

(Voci confuse in sottofondo)

No, allora possiamo procedere. Possiamo procedere.

Il Segretario Generale ha espresso il suo parere.

Non vedo altri interventi quindi..

(Voci confuse in sottofondo)

Quella è un'altra questione, fa parte delle repliche.

Allora, facciamo prima intervenire i Consiglieri.

Prego Consigliere Santorsola.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO SANTORSOLA

Signor Presidente, Signori Consiglieri.

Sarà il caldo come dice il nostro Sindaco ma ho l'impressione che ogni volta il Consiglio Comunale sia peggio e condivido il malessere del consigliere Corrado perché questa scorrettezza rischia di diventare mancanza di rispetto per le istituzioni.

Però, siccome lo show deve andare avanti, io faccio la mia valutazione sul provvedimento e dico che l'adozione di un regolamento per disciplinare il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi è un atto dovuto che deve rispettare i principi, i limiti e gli obblighi previsti dalla legge.

Ho letto con attenzione il Regolamento, io l'ho letto, e per quanto la mia competenza in materia sia limitata avvalendomi del supporto di collaboratori esperti ho elaborato un giudizio sostanzialmente positivo nei confronti della proposta.

In particolare ritengo apprezzabile che la gestione del tributo TARES venga gestita, venga affidata in economia dal Comune stesso senza proroga dei servizi, ad Equitalia come si evince dalla relazione tecnica della Dottoressa Marcucci allegata alla proposta di delibera nella penultima pagina al capoverso 6 e 7.

E' ovvio che ci saranno degli errori da correggere e gli emendamenti in questo senso presentati dalla minoranza e dalla maggioranza...

(Voci confuse in sottofondo)

Non ti preoccupare tanto, è uno show che dobbiamo portare a termine e credo che ognuno di noi ha il dovere di farlo nel rispetto di quello che è il mandato datoci dai nostri elettori.

Gli elettori però sono a destra e a sinistra, credo però che anche gli elettori di destra abbiamo dato un mandato...

(Voci confuse in sottofondo)

Non ho finito io, non mi arrabbio

Ci saranno numerosi emendamenti presentati da destra e da sinistra, dall'opposizione e dalla maggioranza che sicuramente riusciranno a correggere queste mancanze.

Positivo reputo anche il sistema di agevolazioni e riduzioni del tributo sia per le utenze domestiche che non domestiche, sistema che tiene conto tanto della reale produzione dei rifiuti quanto di eventuali difficoltà economiche o sociali del contribuente.

Augurandomi che l'ente comune sappia trovare nei suoi bilanci ulteriori fonti di entrata o meglio ancora eventuali risparmi di spesa a compensazione di queste minori entrate così come richiesto..

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Chiedo scusa Consigliere. Invito i colleghi Consiglieri a rispettare l'intervento del Consigliere Santorsola col silenzio.

Ripeto, se non con l'attenzione, almeno con il silenzio.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO SANTORSOLA

Sarà mia cura nei prossimi interventi far circolare un ciclostilato del mio intervento e mi starò comodamente fuori di quelle transenne. Così probabilmente risparmieremo tempo e chi avrà voglia leggerà. Può essere una soluzione da adottare per tutti.

Io comunque non è che perdo il filo, tanto leggo, quindi poi alla fine non è che si ottiene nessun risultato, vale con altri, con me non vale.

Forse mi devi dare dopo, mi dovrebbe dare dopo del tempo aggiuntivo per le interruzioni subite, però tutto sommato ce la faccio.

Allora concludo infatti sulla necessità di riduzione del tributo fino al 30% per chi osserva le regole di un compostaggio casalingo o per abitazioni con un unico abitante. Riduzioni che salgono al 50% per nuclei familiari con due ultra-sessantasettenni, per nuclei familiari con redditi limitati o disabili a carico o per contingente disagio lavorativo del nucleo familiare.

Condivido anche l'esenzione totale per quelle famiglie assistite dai Servizi Sociali del Comune e per singoli pensionati sociali, condivisibile anche la riduzione del 50% del tributo alle nuove attività d'impresa per i primi 3 anni di attività.

Ritengo però necessario che si faccia doverosa e ampia pubblicità degli strumenti agevolativi e di esenzione e che si rendano le procedure amministrative di richiesta delle riduzioni assolutamente semplici e comprensibili da chiunque.

Intendo, per dirla in maniera franca, ribadire quanto sia essenziale la reale ??? delle misure agevolative a tutti gli aventi diritto e non solo a pochi informati o agli amici.

Dopo tanta condivisione però devo assumere una posizione politica degna dell'opposizione che si rispetti e trovare un neo in questa proposta di delibera.

Cel'ho, il neo ci sta sicuramente. Ho avuto infatti l'impressione che l'Amministrazione Comunale voglia attribuire alla TARES solo ed esclusivamente una semplice natura tributaria piuttosto che quello di una tariffa con natura corrispettiva senza lontanamente porsi il problema di utilizzarla come uno strumento utile, una leva sociale per la promozione di quella raccolta differenziata che a Trani stenta a partire nonostante i numerosi finanziamenti ricevuti dall'amministrazione Vendola.

(Voci confuse in sottofondo)

Stiamo facendo politica Assessore, quando parli tu io non ti interrompo. Poi vediamo i finanziamenti che ha avuto l'AMIU.

La legge infatti consente ai Comuni di determinare una quota fissa che rappresenta un tributo vero e proprio e una quota variabile che rappresenterebbe, invece, una tariffa a seconda della quantità e della qualità di rifiuti prodotta dai singoli cittadini e dalle singole imprese.

Pertanto se l'Amministrazione Comunale..

però almeno uno mi ascolta devo dire la verità, grazie De Simone

(Voci confuse in sottofondo)

Pertanto se l'Amministrazione Comunale promuovesse la raccolta differenziata e si dotasse di sistemi per la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dai singoli utenti con riferimento a tutte le categorie di rifiuti conferiti indifferenziato, carta, plastica, vetro, alluminio e altro si otterrebbe non solo un risparmio che potrebbe essere anche congruo per la comunità, ma un auspicabile riduzione dei rifiuti prodotti. Anche il cittadino più volenteroso, però, da solo non sarebbe in grado di fare nulla, spetta perciò al Sindaco e all'Amministrazione mettere i cittadini in grado di partecipare ad una raccolta differenziata organizzata su tutto il territorio con l'obiettivo, ed è questo il mio invito, di raggiungere una raccolta di alto profilo e una successiva gestione delle materie prime prodotte dalla raccolta differenziata dalla ricicleria e dal compostaggio verde.

Una organizzazione che sappia anche trarre profitti e creare nuovi stabili e dutaturi posti di lavoro.

Rinnovo l'invito all'amministrazione perché i rifiuti potrebbero essere risorse di risorse ma, nonostante siano anni che SEL ed altri gruppi dei movimenti chiedono una loro gestione intelligente dichiarandosi disponibili a collaborare, nonostante la società civile promuova leggi quali quella sui Rifiuti Zero noi qui a Trani siamo ancor a livello Zero.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire l'Assessore de Simone per fatti personali.

Prego la parola all'Assessore De Simone.

ASSESSORE GIUSEPPE DE SIMONE

(Voci confuse in sottofondo)

Io ho sempre invitato, non me ne voglia a male il collega, l'amico Santorsola Domenico, ma ancora una volta voglio ripere quello che ho detto nel mio primo intervento.

Io esigo, come d'altra parte io concedo, rispetto e verità dei fatti. Mi dispiace, siccome mi ha accusato..

(Voci confuse in sottofondo)

Mimmo lo dico in modo pacifico senza aprire un contenzioso, evidentemente la Regione ti ha detto un culo di fesserie sui soldi che sta dando.

Io, ecco il fatto personale, siccome mi sento offeso non da te che sei un amico ma dalla Regione Puglia che ti viene a riferire...

(Voci confuse in sottofondo)

Allora io ti invito, andiamo insieme, se tu vieni nella mia stanzetta che non è mia ma del Comune ti faccio vedere cos'è che ho scritto.

Vorrei chiarirti questo caro Consigliere, di all'Assessore: primo che quelle € 700.000 di cui € 570.000 sono soltanto per i mezzi, poi su pressanti richieste dell'Amministrazione, perchè la differenziata costa 3 milioni, abbiamo chiesto dei soldi.

Sai quanto ci è arrivato, ma noi ringraziamo il Presidente della Regione Puglia Vendola, io ringrazio anche l'Assessore che mi dice "io più di questo non posso dare", € 280.000.

Allora che raccolta devi fare?

Chiuso questo capitolo, devi essere più preciso, e chiedi alla Regione Puglia i soldi che effettivamente abbiamo avuto.

(Voci confuse in sottofondo)

Ti rispondo io per gli altri, Consigliere Santorsola io ti dico che abbiamo avuto appena 700 di cui 500 [incomprensibile] sono briciole, gli altri Comuni li hanno ricevuti e la raccolta differenziata non l'hanno fatta.

Il problema invece, parliamo della raccolta differenziata, non ci sciaquiamo la bocca, io poche tempo fa sono stato al patto territoriale delegato. Lì si è parlato delle fonti sostenibili e tutto il resto. Ha detto un delegato del Ministero che la Regione Puglia per quanto riguarda le fonti sostenibili sta indietro.

(Voci confuse in sottofondo)

Che quando uno interviene non deve dire un culo di fesserie per mettere in ridicolo l'Assessore

(Voci confuse in sottofondo)

Stai dove stavo?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

(Grida confuse in sottofondo)

Consigliere per favore smettiamola

Assessore la prego, Assessore si calmi

ASSESSORE GIUSEPPE DE SIMONE

Detto questo parliamo della raccolta differenziata, non vi sciaquate la bocca.

Sapete cosa ha detto il Presidente, il Sindaco e l'Assessore che costa molto

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

(Grida confuse in sottofondo)

Assessore arrivi a conclusione, la prego

Grazie Assessore.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere iscritto al numero 49 Paolillo.
Prego Consigliere ne ha facoltà.
(Voci confuse in sottofondo)

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE PAOLILLO

Sì grazie Presidente.
Mi rivolgo all'Assessore D'Amore e al Dirigente chiaramente per riprendere una domanda che è stata formulata in precedenza dal Consigliere Corrado che voglio andare ad integrare, rispetto alla quale vorrei capire se questo passaggio contenuto all'articolo 6 ultimo capoverso, il 5 possa essere direttamente o indirettamente la risposta al Consigliere Corrado. Cioè il Consigliere Corrado faceva riferimento a zone non raggiunte dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Al punto numero 5 dell'Articolo 6 leggo "La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo".
Vorrei capire questo passaggio se riguarda quelle zone in particolare quelli insediamenti industriali artigianali o quant'altro che, ubicati in determinate zone del territorio di Trani, non vengono raggiunti dal servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
Vorrei capire solo se questo, poi magari mi risponde.
Con riferimento sempre agli insediamenti artigianali industriali e assimilati preannuncio una proposta di emendamento relativa alla circostanza che ritengo che quella parte di superficie industriale o artigianale che non produca rifiuti assimilabili agli urbani non debba essere soggetta al tributo.
Quindi mi riferisco a quelle zone, a quelle aree industriali o artigianali che chiaramente producono rifiuti speciali in relazione ai quali ci sia uno smaltimento diverso dal rifiuto urbano.
Mi riservo poi Presidente di intervenire all'esito della risposta o dell'assessore o del dirigente.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Grazie Consigliere.
Ha chiesto di intervenire Consigliere iscritto al numero 25, Maiullari.
Prego Consigliere ne ha facoltà.

CONSIGLIERE COMUNALE BARTOLOMEO MAIULLARI

Grazie Presidente. Collegli Consiglieri, Signor Sindaco, Assessori.
E' chiaro che avrei potuto prolungarmi molto più di quanto non debba fare perché i miei colleghi dell'opposizione hanno espresso in maniera esaustiva entrando nel merito della delibera. Ho apprezzato anche la disamina del consigliere Santorsola che ha sviscerato tutti i punti che condivido pienamente e sono d'accordo con lui quando dice che questo Regolamento portato il Consiglio Comunale è un atto dovuto quindi bisogna rispettare gli obblighi di legge.
Però poteva anche essere fatto, Consigliere Santorsola come lei ha detto, in maniera molto più consona rispetto a quelli che sono i problemi che attanagliano la città in questo momento e i

cittadini meno abbienti.

Quindi abbiamo presentato, come diceva e ha esposto in maniera egregia il Consigliere De Laurentis, e sottolineo non ho firmato l'emendamento solo perché mi ero un attimino allontanato però che ho condiviso appieno, per cui dicevo abbiamo presentato degli emendamenti condivisi migliorativi al deliberato che vengono evidenziate con delle misure più eque per la TARES in questione.

Tutelando ovviamente, come ho già detto in premessa, quei nuclei familiari meno abbienti, quelle fasce deboli per cui noi abbiamo chiesto anche un'esenzione totale o parziale.

Ciò che mi fa specie comunque, che ho saputo non so se corrisponde al vero, che anche la maggioranza sta preparando degli emendamenti. Allora io politicamente faccio una domanda: non portate mai una delibera che sia una blindata ovvero cioè preparata, condivisa da tutti, portata in Consiglio Comunale vota all'unanimità.

Voi stessi fate sempre degli emendamenti e questo vuol dire, mi rivolgo al Consigliere Gagliardi che dice giustamente che questa è democrazia, però ricordo anche che sicuramente voi fate durante il corso della settimana o prima dei Consigli Comunali delle, immagino, delle riunioni di maggioranza, delle riunioni di pre-consiglio, dove decidete in merito a quanto si debba deliberare in Consiglio Comunale.

Sono d'accordo, sempre, con il Consigliere Santorsola che ha detto che la raccolta differenziata che non è partita sia un punto modale anche per la rimodulazione delle tariffe stesse verso il basso salvaguardando quelli che sono cittadini che ne hanno più bisogno.

Vorrei e potrei dilungarmi però quanto esplicitato da questi banchi dell'opposizione è esaustivo in merito a ciò che fate non fa tra virgolette è mi auguro che gli emendamenti proposti dall'opposizione siano condivisi anche dalla maggioranza perché sono migliorativi per i cittadini tranesi.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire in Consiglio iscritto al numero 23, Trimini.

Prego Consigliere, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO TRIMINI'

Grazie Presidente.

Così come ampiamente dibattuto, è condivisibile che la presenza dei Revisori dei Conti non è indispensabile trattandosi di regolamento e come tale andiamo a stabilire quelle che saranno le norme che nei mesi successivi e negli anni successivi stabiliranno quali saranno le entrate del Comune, per cui sarà compito del Dirigente successivamente di andare a plasmare un bilancio di previsione in rapporto a quelle che saranno le condizioni, chiamiamole regolamentari, che il Consiglio Comunale le darà e quindi magari, con una riduzione maggiore delle entrate, procedere anche a una maggiore riduzione della spesa per compensare eventuali equilibri di bilancio.

Detto questo ritengo che la condivisione anche degli emendamenti sottoscritti con i Consiglieri di opposizione sono finalizzati a migliorare il provvedimento e come tale, così come è anche stato

prospettato da alcuni Consiglieri di maggioranza che sono finalizzati anche verso questo fine, vogliamo pensare anche di valutare la possibilità di votare congiuntamente questi emendamenti e là dove possibile mentalmente congiungerli in un'unica proposizione in modo tale da avere un regolamento che sia quanto più possibile compiuto e competente per lo svolgimento della sua funzione.

Altro è diverso quando andremo a discutere le tariffe. In merito, Consigliere, per quanto riguarda quegli opifici che non sono serviti dal servizio della nettezza urbana, mi sorge il dubbio e una perplessità: comunque le producono e dove smaltiscono nel frattempo?

Perché è vero che il servizio non arriva là con il cassonetto e con la macchina per prelevare (Voci confuse in sottofondo)

deve porre la distanza in modo tale che il servizio comunque viene garantito. Se poi lo si anche estendere migliorandolo anche a quelle popolazioni di residenti che hanno, oltre che all'opificio anche la maggiorparte delle volte, anche la casa del custode od eventualmente anche l'abitazione del titolare darebbe sicuramente un equo come dire partecipazione al contributo di quello che è lo smaltimento.

Quindi ragione per cui, come il Consigliere suggeriva, come suggeriva prima l'amico Santorsola, è un atto dovuto il regolamento che tra l'altro non fa altro che prendere la legge e trasportarlo integralmente, come al solito di copia e incolla, in quello che è il Regolamento.

E' chiaro che per noi può anche andare bene là dove verranno recepite per intero quelle che sono le condizioni migliorative che vi abbiamo proposto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire in Consigliere iscritto al numero 39, Scagliarini.

Prego Consigliere, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE COMUNALE MICHELE SCAGLIARINI

Soltanto per una precisazione.

Quando si parla di provvedimenti blindati si grida spesso allo scandalo perché non si ha, si toglie la possibilità ai Consiglieri di dare il proprio contributo.

Oggi che siamo qui su un provvedimento molto particolare, molto delicato che inevitabilmente tocca le tasche di tutti cittadini, nessuno escluso, se si può dare un contributo costruttivo soprattutto negli interessi di quelle fasce più deboli io non vedo nulla di male, anzi credo che sia un fattore positivo ancora di più se questo contributo può essere bipartisan e unanime.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire in Consigliere iscritto al numero 45, Gagliardi Riccardo.

Prego Consigliere, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO GAGLIARDI

Grazie Presidente, colleghi, Sindaco.

Io penso che dobbiamo cogliere l'occasione per fare il punto della situazione sulla questione dei rifiuti a Trani e mi ricollego all'intervento mio nei preliminari perché questo forse è il momento in cui dobbiamo, diciamo, consigliare all'amministrazione di fare un cambio di rotta strategico su questa faccenda.

Io ho il piano dei servizi della gestione dei rifiuti urbani a Trani e vedo che sostanzialmente il costo dei servizi sono circa € 6.000.000. Servizi ovviamente riferiti solo ai rifiuti solidi urbani.

Di questi € 6.000.000 soltanto € 1.800.000 corrisponde allo spazzamento, cioè praticamente alla pulizia delle strade. Tutto il resto attiene invece alla raccolta, al conferimento in discarica e via dicendo. Stiamo parlando di oltre € 4.000.000.

Io non so se ci sono effettivamente questi finanziamenti Regionali, credo che qualcosa ci sia però, a prescindere da questo, perché non cominciamo seriamente, Signor Sindaco, a pensare, a rivalutare, anzi a valutare la possibilità di una raccolta differenziata seria?

Abbiamo mai fatto un vero Business Plan su questa faccenda? Quello che potremmo anche ricavare di più e quello che può costare la raccolta differenziata?

Possiamo cogliere occasione per, diciamo, raccomandare l'amministrazione di dare incarico a qualcuno sicuramente più esperto di noi e di me, per fare uno studio, l'assessorato all'ambiente, per fare uno studio serio e verificare se i costi sono tali che dobbiamo dire "ragazzi sono altissimi, non ce la facciamo" oppure sono paragonabili a questi costi che noi già sosteniamo.

Io credo che se ragioniamo in questi termini e prendiamo, veramente, noi uno ma parecchi piccioni con una fava riusciamo finalmente a riconvertire e evitare di farci del male da soli perché dobbiamo essere, diciamo, onesti tra di noi, non porta niente di buono il conferimento in discarica e tutto il resto.

Sappiamo tutti, cioè noi poi vogliamo strumentalizzare, Rifiuti Zero, io poi, ho detto prima, mi iscriverò non è questo il problema ma vogliamo cogliere l'occasione anche in termini economici?

Io non so oggi se effettivamente uno studio chiaro sulla raccolta differenziata costa più € 5.000.000 o cosa meno. Se costa € 20.000.000 ci dobbiamo rassegnare Colleghi, dobbiamo trovare una soluzione. Però ho dei dubbi.

Signor Sindaco la mia preghiera è farla noi, perché non dobbiamo demandare all'AMIU questo, questo è un problema che riguarda il comune di Trani, è il Comune di Trani che da questo tipo di affidamento. Certo l'AMIU è una struttura particolare perché è una società a totale capitale nostro però è sempre il Comune di Trani che conferisce incarico del servizio di raccolta di spazzatura e roba varia e non so per quanto ancora visto l'ARO, l'ATO e tutto il resto.

Vogliamo vedere, almeno a livello di studio non penso che si possa costare tantissimo uno studio, un Business Plan con il quale si dice "questo è quello che costa per Trani" ovviamente mettendo giù le procedure adeguate.

Io volevo solo fare questo tipo di intervento, dopodiché valuteremo gli emendamenti se sono possibili, se si possono approvare se senza i Revisori dei Conti si possono approvare.

Voteremo ovviamente poi nel merito successivamente.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire in Consiglio iscritto al numero 15, Laurora Francesco.

Prego Consigliere, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO LAURORA

Grazie Presidente.

Consigliere Scagliarini questo è un provvedimento dell'amministrazione non è un provvedimento portato dal Dirigente o dall'Assessore, quindi se è una volontà, un pensiero, un indirizzo dell'amministrazione io penso che dovrebbe essere preso in concerto tra voi.

Poi se questa amministrazione dimora in una casa di Babele dove ognuno parla un suo linguaggio oppure c'è uno stato di anarchia all'interno dell'amministrazione stessa questi sono problemi vostri, ma non è possibile venire qui e sentire che ogni...è vero che c'è democrazia però deve essere espressa in altre, diciamo, in riunione della maggioranza in modo tale da portare un provvedimento che, come ama dire l'Assessore De Simone, blindato e quindi magari da parte dell'opposizione dare un apporto collaborativo per qualche emendamento, proprio per migliorare il provvedimento.

Ora poche cose perché, diciamo, chi mi ha preceduto ha detto tutto, hanno fatto le loro osservazioni ed espresso delle perplessità chi mi ha preceduto.

In ogni caso si legge dal corpo della proposta di delibera e si apprende che dal 28/12/2011 è entrata in vigore la Legge 214 che prevede dal 1 gennaio 2013 e compaiono tutti i sistemi di prelievo per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti, la TARSU la TA1, la TA2 per fare posto a questo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili, la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il trasporto pubblico.

Ora è chiaro che lo spirito di questa legge è che la conoscenza della produzione di rifiuti prodotti dalle utenze all'interno di un determinato territorio sia in termini quantitativi sia qualitativi oltre a consentire di effettuare una corretta gestione dei servizi di igiene urbana dovrebbe consentire di valutare in maniera diretta e secondo il principio di chi più produce più paga il corrispettivo che ciascun utente dovrebbe versare al soggetto che di tale gestione si occupa.

Ora io sono d'accordo con l'intervento fatto dal Consigliere Gagliardi su questa, diciamo, sulla raccolta differenziata nonché anche dal consigliere Corrado infatti leggendo l'articolo 14, comma 4 dell'articolo 14 del Regolamento "Articolazione della tariffa" si legge che "viene assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferita alle utenze domestiche".

Ora a Trani, si sa, questa raccolta non la si fa. Sono più di 10 anni che l'amministrazione di centro-destra ha in mano la città gestiamo una partecipata tipo l'AMIU ma oggi come oggi, nonostante tutti i manager nominati alla partecipata AMIU, abbiamo solo un 15% di percentuale di questa raccolta differenziata. Quindi significa che il paese, il Comune, limitrofo Andria che pare sia in poco tempo arrivata a 75% della raccolta differenziata e ha eliminato tutti i cassonetti per quello che ne comporta da punto di vista della sostenibilità, della qualità della vita, significa che il cittadino di Andria dovrebbe pagare una tariffa inferiore visto e considerato che questa tariffa è scissa nella quota fissa e nella quota variabile.

Trani pur essendo sede di discarica vede i cittadini tranesi penalizzati perché, tra l'altro ripeto, noi siamo costretti da questa amministrazione a pagare l'Ecotassa, una cosa assurda!

Cioè noi ci prendiamo, tra virgolette, la cacca nostra e di tutti e paghiamo uguale agli altri e paghiamo perché non riusciamo a fare la raccolta differenziata perché è il rifiuto dal quale viene conferito in discarica..

Questa è la realtà dei fatti.

Ora noi ci apprestiamo a presentare degli emendamenti però vorrei chiedere qualche delucidazione in merito.

Ad esempio all'Articolo 23, Assessore o Dirigente, il Comma 1 dell'Articolo 23, Punto C parla di "abitazioni occupati da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero", riduzione 10%.

Che cosa intendiamo all'estero? All'estero fuori dal territorio nazionale?

Lei ride però...

Fuori dal territorio nazionale?

Sa perché faccio questa domanda?

Perché nel precedente, io so all'estero [incomprensibile] non è all'estero è ad Andria

Questo suo sorrisetto sarcastico se lo può tenere per lei

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Consigliere si rivolga alla Presidenza per favore.

CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO LAURORA

Perché nel precedente regolamento TAR SU se non erro veniva specificato, e qui chiedo contezza, che chi abita a una distanza superiore a 200 km poteva ottenere una riduzione o addirittura un'estensione.

Ecco perché le sto chiedendo.

Perché, secondo me, è giusto che se uno ha un immobile qui a Trani ma dimora, risiede a una certa distanza poiché non produce rifiuto e visto che la tariffa è scissa si dovrebbe quanto meno, secondo me, apportare una riduzione ma anche se è il territorio nazionale perché così era prevista se non erro nel regolamento ICI.

Lei dice di no, bene.

Ora il Comma terzo parla, è scritto "alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%".

Che cosa significa le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio?

E' possibile avviare a Trani, c'è il compostaggio?

E dovrebbero far, presentare istanza e dimostrare di aver acquistato il contenitore.

Io la raccolta differenziata diciamo la faccio, come la fanno tutti, abbiamo la plastica, il ferro e quant'altro però c'è un luogo dove è possibile fare il compostaggio per cui io potrei e altri potrebbero fare, presentare l'istanza e ottenere la riduzione?

Se è scritto probabilmente io ignoro, sono un ignorante, che esiste un impianto di compostaggio.

Noi abbiamo l'AMIU e abbiamo altre cose, non lo sappiamo se ci sono imprese o impianti, io ignoro.

Se qualcuno lo vuole magari, ce lo vuole far sapere e rendere pubblico, potremmo anche optare per questo compostaggio e quindi ottenere un premio perché chi più produce quello dovrebbe pagare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Consigliere la prego di avviarsi a conclusione.

Grazie.

Lo so consigliere, si avvii alla conclusione per favore.

Grazie.

CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO LAURORA

Poi abbiamo l'Articolo 26 "Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio".

Il Comma 1 ha comunque scritto "il tributo è ridotto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile al 10% per le utenze poste ad una distanza superiore ad 1 km dal perimetro di conferimento".

Se non erro, Presidente, Assessore, Dirigente nel Regolamento TARSU veniva specificata una distanza di 500 metri perchè mi sembra penalizzante per uno che non usufruisce del servizio e anche 500 metri sono, specialmente chi ha casa o vive in campagna, io non ne ho di questi immobili però bisognerebbe favorire.

E' quindi giusto l'emendamento presentato dal, buon appetito, dal Consigliere Corrado.

Articolo 27, Presidente e siamo alla conclusione, Comma 1, Lettera B disagio, quindi "sono previste delle agevolazioni ed esenzioni per coloro che trovano in disagio lavorativo riferito all'anno..."

Ora poiché il Punto C, al Comma C, punto 2 è scritto per quanto concerne i nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile che non debbono avere esse proprietà di abitazione principale.

Ora il lavoratore disagiato per avere questa agevolazione e esenzioni deve dimostrare di non essere proprietario dell'immobile?

Perchè qui punto primo non lo dice.

Allora se il Punto 2 del Comma C si riferisce anche al Comma B e allora ci siamo, cioè che devono dimostrare di non essere proprietari di appartamenti perché altrimenti se in disagio lavorativo ma è proprietario dell'immobile ci sarebbe una disparità del soggetto.

Quindi vorrei essere chiarito questo aspetto.

Per concludere mi rimetto agli emendamenti presentati dall'opposizione.

Grazie Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire in Consigliere iscritto

(Voci confuse in sottofondo)

Perfetto, allora dichiaro chiusa la discussione.

La parola all'Assessore D'Amore per replica dell'amministrazione.

Grazie.

CONSIGLIERE COMUNALE MICHELE D'AMORE

Signor Sindaco, Colleghi Assessori, Consiglieri Comunali.

Vorrei all'esaminare il provvedimento rispondendo alle vostre domande dividendo però,

separando le domande che riguardano l'applicazione quindi la determinazione delle tariffe che vedremo poi in un altro provvedimento, con quelle che riguardano esclusivamente il regolamento.

Allora come è nato il Regolamento.

Questo Regolamento è nato dagli uffici della mia ripartizione che hanno recepito per fortuna il regolamento predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Regolamento predisposto dal ministero che per fortuna, loro hanno un numero di dirigenti dipendenti in maniera superiore a quello che abbiamo noi al Comune di Trani, ci hanno dato una mano in questo senso.

Questo regolamento contiene delle parti che sono le parti obbligatorie non modificabili e delle parti dove i Comuni possono agire dando delle agevolazioni, delle riduzioni che, come ho letto nella proposta di delibera, devono essere finanziate con i fondi del Comune.

Noi oggi possiamo, voi come Consiglio Comunale potete variare le percentuali che noi abbiamo proposto con la consapevolezza che bisognerà poi successivamente trovare le risorse nel bilancio del Comune per coprire tutte queste agevolazioni.

(Voci confuse in sottofondo)

E' meglio chiarire.

Trovare le risorse significa tagliare la spesa o trovare altre entrate, si in questo senso.

Ora, vado per ordine di intervento perché mi sono preso qualche appunto.

Chi mi ha chiesto, il Consigliere Corrado, la differenza tra parte fissa e parte variabile, come viene conteggiata.

Sempre il Regolamento dà una definizione di parte fissa e parte variabile, la cerco velocemente e faccio un riassunto in quanto appunto il costo di gestione che deve coprire diciamo la TARES è il 100% di tutto il ciclo dei rifiuti che va dalla pulizia, raccolta, smaltimento dei rifiuti più delle quote di costi generali che sia l'azienda che gestisce il servizio che il Comune di Trani, diciamo, subisce per chiudere il ciclo dei rifiuti. Quindi questo è il dato di partenza, il costo di gestione del servizio.

Questo costo di gestione del servizio deve essere ripartito tra i cittadini ovviamente, in base a queste tariffe che sono composte di una parte fissa ed una parte variabile.

Ovviamente il presupposto della TARES è quella di far pagare in maniera ovviamente proporzionale, chi più produce questi rifiuti e quindi ecco perché la suddivisione delle due parti della tariffa.

Articolo 13 "la determinazione della tariffa".

"La tariffa", Comma 2, "è commisurata alle quantità e le qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del '99 n.158".

Anche all'interno della definizione delle due parti della tariffa il Comune, l'ente è vincolato a dei precisi vincoli posti dal Ministero entro il quale ovviamente ci si può muovere.

Per quanto riguarda, invece, le altre obiezioni o richieste di chiarimenti, per quanto riguarda gli opifici industriali e sulla tipologia di rifiuto appunto prodotto, l'Articolo 11 quando parla della "superficie degli immobili", forse convergo con Lei che possiamo chiarirlo in maniera maggiore, però quando al primo Comma dice "La superficie dell'unità immobiliare a destinazione ordinaria, iscritta o iscrivibile al catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie

calpestabile dei locali e delle area suscettibili a produrre rifiuti urbani e assimilati".

Ora, un opificio industriale se non produce rifiuti urbani assimilati e c'è un elenco, sempre predisposto dal Ministero, dove c'è una differenziazione tra quelli che sono quelli urbani e quelli no che pertanto devono essere smaltiti tramite altri servizi per i quali le aziende pagano, non rientrano in questo conteggio, quindi l'area che produce quei rifiuti non rientra in questo conteggio.

Non mi voglio, diciamo, esprimere su le richieste di variazione delle percentuali sulle agevolazioni e riduzioni perchè ovviamente la proposta che noi abbiamo fatto è una proposta, le proposte dei Consiglieri adesso le valuteremo da un punto di vista tecnico perchè se da un punto di vista tecnico sono sostenibili io, diciamo, non ho nessun motivo per non accoglierle.

Per quanto riguarda invece il Consigliere De Laurentis, successivamente all'Articolo 23, nella predisposizione del documento definitivo c'è stato un salto, infatti non è stata indicata la percentuale che gli uffici avevano previsto per quella categoria che, come Lei ha proposto ma noi l'avevamo già predisposta nel 20%, quindi la sua proposta del 20% è ampiamente condivisa dall'assessorato e dagli uffici.

Effettivamente il regolamento è un regolamento generale, è un regolamento che non deve solamente vedere la situazione attuale di quella che è la gestione del servizio dei rifiuti del Comune di Trani ma deve regolamentare la gestione che si può creare nei prossimi anni.

Quindi la previsione di una raccolta differenziata che attualmente a Trani non c'è, o se c'è è a livelli molto bassi, è stata inserita nel regolamento proprio perché il regolamento deve regolamentare anche questa possibilità che oggi non c'è ma che domani ci sarà. Ci sarà ovviamente quando avremo un piano da parte dell'AMIU di raccolta differenziata che sicuramente avrà un costo maggiore perchè la differenziata ha un costo maggiore rispetto al normale ciclo di gestione dei rifiuti.

Quindi quando questa raccolta differenziata verrà messa in atto noi avremo già un regolamento che ha recepito eventuali riduzioni per chi dimostrerà e comunque attuerà questo tipo di raccolta.

Ora diciamo che entro un attimo nell'altro argomento perché voglio rispondere ai Consiglieri De Laurentis e l'Aurora per quanto riguarda le tariffe, le percentuali di tariffe applicate alle utenze non domestiche.

Allora, se il presupposto dell'imposta è quello di far pagare a chi produce più rifiuti allora si può capire quell'indice basso, ha fatto lei l'esempio delle banche, si può capire [incomprensibile] però posso anche essere d'accordo con Lei di dover incrementare a determinati soggetti questo... Però questo ragionamento non va d'accordo con quello che sostiene il Consigliere Laurora perchè chi ha la residenza all'estero e ha delle abitazioni a Trani è vero che non produce rifiuti ma è un soggetto, tipo le banche, che economicamente potrebbe sostenere di più una spesa maggiore, quindi diciamo delle due una, se dobbiamo utilizzare 1 metro nei confronti di soggetti che possono contribuire in maniera maggiore a me va bene però lo utilizziamo per tutto.

Dicevo per quanto riguarda tutte le proposte di emendamento per poterci deliberare abbiamo bisogno del parere del Dirigente di Ragioneria e, io spiegavo, anche il parere dei Revisori che purtroppo non sono presenti anche se, diciamo, questa loro assenza, non giustificata da quello che ci risulta, è un'assenza che dà meno tranquillità a voi Consiglieri Comunali perchè quando voi proponete degli emendamenti visto che il Collegio di Revisione è un Collegio che dovrebbe

essere a tutela dell'organo consiliare penso che anche nei vostri emendamenti un loro parere sia di supporto per eventuali problematiche che si potrebbero creare.

Con questo io penso di avere dato una prima risposta alle vostre richieste.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire in Consigliere Corrado, iscritto al numero 41.

Prego Consigliere per una breve replica.

Grazie.

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CORRADO

Grazie Presidente.

Assessore fermo restando che non mi ha, ma questo penso che attenga al Dirigente, spiegato, perchè non lo capisco, l'Articolo 3.

(Voci confuse in sottofondo)

Si grazie, quello riguardante i 500 metri e quant'altro.

Molto velocemente e brevemente.

Non c'è dubbio caro Assessore che la legge che ha istituito già dal '99 il passaggio da tassa a tariffa e che oggi con l'istituzione della TARES comporta la piena disponibilità da parte dell'ente di coprire l'intero servizio.

Allora lei mi spinge a farle una domanda arrivati a questo punto: ma l'AMIU giacché nel corso degli anni abbiamo, guardando quanto ci è costato il servizio di AMIU in questi anni io le chiedo, e questo sarà oggetto anche di una questione di natura un po più ampia, ma i € 5.948.000 che AMIU ha scritto che ci servono, che servono per coprire il servizio, siamo sicuri che siano quelli? Perché io non mi vorrei trovare da qui a qualche mese che magari AMIU è costretta a mettere fuori dei dipendenti, a mettere in cassa integrazione o licenziarli perché la legge, noi non copriamo l'intero costo del servizio attuale.

Per quanto riguarda questa questione qui quindi non so, ho letto attentamente mi sono scaricato le oltre 60 pagine del piano finanziario di AMIU c'è qualcosa che francamente non condivido e quindi ho dei dubbi che € 5.984.000 siano quelli

(Voci confuse in sottofondo)

Come? [incomprensibile] c'era no?

E' stato notificato.

Detto questo, quindi il riferimento sull'Articolo 3.

Poi in relazione anche ad altre problematiche della raccolta differenziata porta a porta e alla copertura del servizio nessuno ci obbliga oggi a spendere tutti i € 6.000.000 perché da quello che lei mi dice vuol dire che è stata fatta una proiezione totale di quanto incasseremo con queste tipologie, da queste tipologie [incomprensibile] copertura totale dei servizi...

...perso un attimo...

Riguardante la copertura dell'intero servizio da parte del Comune di Trani fermo restando che fino allo scorso anno noi ci rimettevamo circa € 1.100.000 tra quello che incassavamo di TARSU e quello che ci costava AMIU. Quindi nulla vieta che in questo momento storico per il 2013 si

potevano e si possono ancora fare una serie di agevolazioni andando a mettere mani al previsionale, invece di spendere soldini da qualche altra parte si può fare.

Ma questo si può vedere dopo, cioè non è oggetto di oggi.

Rispondo all'amico Consigliere Riccardo Gagliardi e collega sulla questione di AMIU credo che il sottoscritto ha sollecitato un incontro di maggioranza da tempo, per quanto riguarda il discorso di ARO, perché, io ribadisco oggi, io sono estremamente preoccupato da quello che sarà il futuro dell'azienda AMIU caro Consigliere e credo, me ne deve dare atto, e lei mi rispose di parlarne nelle sedi opportune.

Io sto ancora aspettando la convocazione delle sedi opportune su quello che è il futuro

(Voci confuse in sottofondo)

no, ma non so da chi dipende, però le rispondo che credo di aver fatto una considerazione seria sul futuro dell'azienda AMIU in contemporanea alla questione dell'ARO perché, rispondendo all'amico Laurora, sulla raccolta differenziata di Andria e di Canosa che è arrivato a livelli eccezionali è perché là si è costituito l'ARO, e quindi l'ARO ha fatto un bando unico e quindi abbiamo quei livelli eccezionali di raccolta differenziata porta a porta.

(Voci confuse in sottofondo)

Prego...no, ha costituito la sua ARO, Andria, Canosa, Minervino, Spinazzola.

l'ho costituito per tempo, ancora prima, fecero il bando unico e dal primo Settembre, adesso compiono un anno, fanno il compleanno.

Quindi il caro Consigliere Richi Gagliardi io lo sto sollecitando perché nulla vietava oggi che l'AMIU, perché all'AMIU c'è già un progetto di raccolta

(Voci confuse in sottofondo)

no, non è questione di aderire o meno, anche perché a noi era stato detto che la presidenza toccava a Trani, oggi apprendiamo dal Sindaco che stiamo ancora a discutere a chi deve andare la presidenza, o sbaglio?

L'Assessore qui [incomprensibile] dice gli accordi solo che la presidenza vada al Comune di Trani, oggi apprendo dal mio Sindaco

(Voci confuse in sottofondo)

e che il mio sindaco mi dice che stiamo ancora a discutere tra Trani, Bisceglie e Barletta sull'ARO mentre qui l'Assessore qui, ai verbali, ci ha detto che il presidente dell'ARO sarà il comune, il sindaco di Trani, e noi tutti contenti perché siamo l'unica che ha l'azienda pubblica, che caspita.

Dette queste cose quindi di discorso è molto serio perché AMIU ha già preparato, ci costa all'incirca, se la mia mente non mi tradisce, circa € 8.000.000 la raccolta differenziata spinta porta a porta, perché devo andare a spendere altri soldi?

Caro Consigliere, dobbiamo fare venire qualche altro dipendente della provincia?

Il personale interno di AMIU ha predisposto da tempo un piano che riguarda tutta la raccolta differenziata, ma anche oggi possiamo far

(Voci confuse in sottofondo)

io lo conosco, mi è stato riferito

(Voci confuse in sottofondo)

una cosa del genere, è pubblico, non è che l'ha dato a me

Detto questo quindi ci costerebbe circa € 8.000.000 ma le dico di più.

All'interno di AMIU sono stati presentati al presidente di AMIU attuale, amministratore unico, progetti, diciamo, finalizzati ad esempio alla raccolta differenziata presso i fruttivendoli, presso le macellerie, con personale AMIU non con ditte esterne perché dobbiamo per forza, io non riesco a capire perché dobbiamo per forza rivolgerci alle ditte esterne, alle cooperative esterne quando c'è il personale di AMIU interno che può svolgere questo servizio?

Non ve ne venite a raccontare che non si possono assumere perché poi giustamente per l'estate a servire le persone le assumiamo come AMIU.

Allora io sono d'accordo con lei Consigliere, come sempre credo in questi anni, spesso e volentieri ci siamo confrontati abbiamo spesso e volentieri belli scontri ma su questioni serie non sulle chiacchiere che sento continuamente in questo periodo.

Noi due ci siamo scontrati mille volte ma alla fine abbiamo trovato una soluzione per il bene comune, poi era quella giusta, non era quella giusta non sappiamo, ma almeno il confronto c'è sempre stato.

Quindi oggi non è solo su AMIU, perché la mia preoccupazione è serissima, sia sul futuro di AMIU che è l'unica azienda pubblica tra le tre.

Io l'ho scritto, l'articolo 24 della legge Regionale ci consente di fare l'affidamento in AUS, parlo di ARO, ci consente di fare la gara pubblica, perché deve decidere una-due persone il futuro della mia azienda?

Questo è il discorso, lo devo rimettere per iscritto ve lo rimando a voi Consiglieri visto che il tavolo politico io non l'ho mai visto.

Quindi Assessore io mi servo di reintervenire e io volevo premettere ancora una volta i complimenti alla dottoressa e allo staff che c'è comunque all'interno dell'ufficio di ragioneria che comunque è costretto a lavorare

(Voci confuse in sottofondo)

C'è, quel poco che c'era lavora, poi va meglio utilizzato

(Voci confuse in sottofondo)

deve essere contato, alla fine del gioco poi vediamo, mi dicono che lei è il mio Assessore di riferimento.

Quindi cortesemente l'articolo 3 e poi io auspicherei di enunciare i vari emendamenti, faccio una proposta al Presidente, di enunciare, un momento, di enunciarli e magari di sospendere qualche minuto, poi lo valuterà la maggioranza questa non l'ho concordata, per capire se magari ci sono tra maggioranza e opposizione degli emendamenti comuni così li possiamo evitare.

(Voci confuse in sottofondo)

E sì, deve anche la dottoressa..

gli enunciamo, se posso fare questa proposta, gli enunciamo gli emendamenti, la dottoressa avrà il tempo di verificare la fattibilità, regolarità tecnico-contabile, noi abbiamo il tempo anche di leggerceli e magari di concordare qualcosina.

Attendo quel chiarimento.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANTONIO FRANZESE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire l'Assessore D'Amore.
Prego Assessore.

ASSESSORE MICHELE D'AMORE

Si grazie.

Effettivamente nella mia all' replica ho omesso di rispondere alle perplessità sull'Articolo 3.

Questo perché comunque nel discorso che ho fatto, nella premessa soprattutto, ho detto che il Regolamento è formato da una parte consistente sulla quale l'ente non può fare delle modifiche. L'Articolo 3 effettivamente non è di facile interpretazione però è uno di quei articoli sul quale il Comune può incidere solamente in due variabili ossia: la distanza, questa superiore a 500 mq e la percentuale, che noi abbiamo definito al 30% del valore massimo del corrispondente paramentro.

Perché questi parametri, KD l'allegato A e l'allegato 1 del punto [incomprensibile] del Presidente della Repubblica, sono purtroppo degli allegati di difficile comprensione quindi quest'articolo che dice appunto che "sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A" quindi c'è un allegato A con una serie di sostanze che sono definite non pericolose "che provengono da locali o luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione" e fa una semplificazione "sempre che" quindi sono assimilati "sempre che per le utenze di superfice complessiva ai 500 mq questo rapporto tra la quantità globale di questi tipi di rifiuti prodotti e la superficie superiore ai 500 mq non supera il 30% del valore.."

Effettivamente allora io nella mia professione privata sono un commercialista purtroppo le leggi che ci vengono portate non sempre solo di facile interpretazione però un'esemplificazione in questo senso io non la vedo perché noi come ente abbiamo potuto incidere in quest'articolo solamente determinando questa distanza, che tra l'altro è la distanza consigliata dal Ministero e questo valore in percentuale su questo parametro KD determinato dal Ministero.

Quindi diciamo io convengo con lei Consigliere che sono di difficile interpretazione alcune norme però sostanzialmente il senso effettivamente si capisce anche se bisogna leggerlo con un po' di attenzione in più.

Termino l'intervento per quanto riguarda il discorso del costo dell'AMIU cioè del costo che noi dobbiamo sopportare per la ripartizione delle tariffe.

Ora noi abbiamo un contratto di servizio nei confronti dell'AMIU che se benché scaduto e in proroga comunque, ci da un dato numerico e noi da quel dato numerico siamo partiti perché a noi il servizio costa € 5.400.000 adesso non mi ricordo

(Voci confuse in sottofondo)

no però quello originario che va adeguato con gli adeguamenti dell'ISTAT e va adeguato anche con quei costi dell'ente che sopporta per la gestione, esempio, l'ufficio ambiente una quota parte dei dipendenti.

Tutto questo calcolo ci ha portato a quei € 5.900.000 diciamo all'incirca che è diverso da quel dato proposto dall'azienda, però noi oggi in mancanza di un nuovo contratto di servizio che probabilmente andrebbe rifatto, ma non è competenza delle mia ripartizione, del mio assessorato, comunque andrebbe rifatto noi oggi non abbiamo nessuna possibilità di determinare un costo di servizio diverso da quello che il contratto in proroga che abbiamo.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Assessore.

Ha chiesto di intervenire

(Voci confuse in sottofondo)

e poi mi fa quella proposta sul...ok, prego

Allora per replica all'Assessore

(Voci confuse in sottofondo)

e tanti gliene do

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CORRADO

Dicevo, ho compreso bene l'Articolo 3, quindi la ringrazio per i suoi chiarimenti.

Quindi in sostanza noi possiamo eventualmente intervenire con un emendamento su la distanza, cioè la distanza, la superficie di 500 mq più che distanza e il valore del 30%.

E questo però quanto inciderebbe?

(Voci confuse in sottofondo)

delle tariffe

(Voci confuse in sottofondo)

va bene, grazie Dottor [incomprensibile]

Dicevo posso? Va bene questa linea? Non lo so

Quindi allora a questo punto Presidente facciamo, elenchiamo gli emendamenti

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Allora praticamente Lei mi sta facendo una proposta di sospensione per consentire

(Voci confuse in sottofondo)

aspetta, un attimo

per consentire al dirigente una valutazione

(Voci confuse in sottofondo)

lei la conosco come le mie tasche comunque

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CORRADO

la mia proposta è questa, per consentire anche al Dirigente, possiamo enunciare gli emendamenti che sono stati proposti

Poi contestualmente se la Dirigente avrà bisogno di qualche minuto ci fermiamo però io prima vorrei

(Voci confuse in sottofondo)

se nel frattempo Lei ci enuncia gli emendamenti che sono stati proposti facciamo cosa gradita a tutti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Allora innanzitutto per enunciarli ho bisogno gli emendamenti mi vengano anche passati.

Allora mi dite voi se sono in ordine cronologico perché non so quale sia stato presentato prima
Segretario

Allora prima quello di De Laurentis mi dovete dare.

(Voci confuse in sottofondo)

quali sono? no, come firmatari

Se non me li passate io non me li posso inventare

ok, comincio con questi, ok

Allora ve li enuncio uno per uno

Questo sono tutti emendamenti proposti, diciamo così, dall'opposizione.

Allora:

Regolamento TARES inserire al punto B, Comma 1, Articolo 23: 20%

Secondo emendamento: Inserire nell'Articolo 27, Punto 1, Lettera A, dopo età superiore "a 65
anni titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e dell'eventuale
maggiorazione erogate dall'INPS"

Terzo emendamento: Articolo 27, inserire al punto 3 alla fine del periodo limitatamente al 2013
"le richieste di agevolazione potranno essere presentate entro il 31 agosto, ovvero 30 giorni dalla
pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento"

Ultimo emendamento: di prevedere Articolo 23, Comma 3 bis una riduzione del 25% dalla parte
variabile della tariffa dell'utenze domestiche per i nuclei familiari composti da quattro o più
componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o superiore a 120 mq (Voci confuse in
sottofondo) pari o inferiore.

Posso leggere queste altre:

Questo invece è un'emendamento che ha come firmatario, dove l'unica firma leggibile è
Corrado.

Allora:

Articolo 27, al Punto 1, primo rigo: eliminare la dicitura "fino al" e inserire dicitura "del".

Articolo 27, al Punto 1, lettera A: inserire al termine della frase dicitura "e/o entrambi titolari di
pensione sociale"

Articolo 8, al Punto 1, Lettera A: eliminare la dicitura "prive di mobili e suppellettili".

Articolo 26: eliminare il termine 10% e sostituirlo con 50%. Articolo 26, Comma 1

Allora per questo c'è già il parere favorevole da parte del Dirigente salvo i Punti di cui all'Articolo
29 del Testo Unico degli Enti Locali in termini di congruità, coerenza e attendibilità.

Su questo c'è già il parere favorevole, sto leggendo quelli che hanno già il parere, sto leggendo
anche il parere.

(Voci confuse in sottofondo)

Allora chiedo scusa, a questo punto siccome abbiamo il parere solo per alcuni io metterei in
votazione quelli per i quali abbiamo già il parere del Dirigente

(Voci confuse in sottofondo)

Chi l'ha chiesta la sospensione? Corrado?

(Voci confuse in sottofondo)

Si però mi ha fatto la richiesta Corrado

(Voci confuse in sottofondo)

Allora chiedo scusa, allora ci sono degli emendamenti che hanno già parere del dirigente io

metto in votazione

(Voci confuse in sottofondo)

Allora Consigliere Di Pinto, vedo una sua prenotazione, l'intervento sugli emendamenti immagino vorrà fare

Chiedo scusa Consiglieri ai propri posti, leggiamo gli emendamenti di nuovo e li mettiamo in votazione.

Assessore De Simone prenda posto, Consigliere Cozzoli, Consigliere De Laurentis, Consigliere Scagliarini

Prendete posto stiamo leggendo gli emendamenti.

Allora l'emendamento numero 1:

Regolamento TARES inserire al punto B, Comma 1, Articolo 23: 20%.

Emendamento delle opposizioni. C'è il parere favorevole del Dirigente salvo applicazione all'Articolo 239 del Testo Unico in termini di coerenza, congruità e attendibilità

C'è il parere favorevole. Mettiamo in votazione l'emendamento

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	FAVOREVOLE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	FAVOREVOLE
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	FAVOREVOLE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	ASSENTE
7	CONSIGLIERE	GARGIULOLO Giovanni	FAVOREVOLE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	FAVOREVOLE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	FAVOREVOLE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	ASSENTE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	FAVOREVOLE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	FAVOREVOLE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	FAVOREVOLE

30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

Quindi l'emendamento viene approvato.

Secondo emendamento:

Inserire nell'Articolo 27, Punto 1, Lettera A, dopo età superiore "a 65 anni titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e dell'eventuale maggiorazione erogate dall'INPS"

Il parere è favorevole da parte del Dirigente salvo pare ex Articolo 239 del Testo Unico.

C'è il parere favorevole del Dirigente

Sull'emendamento ha chiesto di intervenire il Consigliere De Laurentis

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Presidente siccome l'emendamento è abbastanza preciso nell'intervento, parla di inserire al posto di 67 anni, 65.

Dopo di che il Comma continua, quindi dopo "residenti nel Comune" andrebbe eliminata la parte successiva quella che dice "con una dichiarazione dei redditi superiore" perchè altrimenti va in contraddizione con l'assegno sociale quindi eliminare l'ultima parte dopo "Comune".

(Voci confuse in sottofondo)

Perchè altrimenti va in contraddizione, quindi aggiungere all'emendamento "eliminare la parte dopo Comune"

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Il Consigliere De Laurentis onde evitare contraddizioni nell'articolo chiede praticamente di eliminare le parole dopo "Comune".

D'accordo?

E' una precisazione diciamo

(Voci confuse in sottofondo)

Allora, ripeto

Inserire nell'Articolo 27, Punto 1, Lettera A, dopo età superiore "a 65 anni titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e dell'eventuale maggiorazione erogate dall'INPS" eliminando la parola dopo "Comune"

Allora, mettiamo a votazione l'emendamento così come proposto

Consigliere Scagliarini sull'emendamento, numero 39.

Prego

Accendete il microfono al Consigliere Scagliarini?

Poi si capisce perchè i Consigli comunali durano assai, se per prendere la parola...

CONSIGLIERE COMUNALE MICHELE SCAGLIARINI

Grazie Signor Presidente

Intanto chiedo la cortesia al consigliere De Laurentis di rileggere l'articolo così come viene emendato.

Siccome sullo stesso articolo noi avevamo proposto un'ulteriore modifica, un'ulteriore emendamento però visto anche che quello del Consigliere De Laurentis è più preciso e più specifico ritiriamo quello che verrà dopo e ci accodiamo su questo emendamento

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

si, l'avevamo già segnato

Allora, vuole rileggere Consigliere De Laurentis l'emendamento così com'è.

Prego, numero 13

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Parliamo dell'Articolo 27 Comma 1 dov'è prevista la riduzione del 50%.

Lettera A diventa "il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da 2 persone di età superiore a 65 anni titolari esclusivamente di assegno sociale o pensione minima ed eventuale maggiorazione erogate dall'INPS e residenti nel Comune" eliminando la parola dopo "Comune"

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Votiamo l'emendamento così come proposto e specificato

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	FAVOREVOLE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	FAVOREVOLE
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	FAVOREVOLE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	ASSENTE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	FAVOREVOLE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	FAVOREVOLE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	FAVOREVOLE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE

24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	FAVOREVOLE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	ASSENTE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	FAVOREVOLE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

L'emendamento è approvato

Emendamento numero 3:

Articolo 27, inserire al punto 3 alla fine del periodo limitatamente al 2013 "le richieste di agevolazione potranno essere presentate entro il 31 agosto, ovvero 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento"

Questo emendamento ha il parere sfavorevole del Dirigente, in quanto contraddittorio in base all'Artico 45 dell'approvando Regolamento e salvo applicazione dell'Articolo 239 del Testo Unico degli Enti Locali.

Quindi il parere del Dirigente sull'emendamento è sfavorevole.

Mettiamo in votazione

(Voci confuse in sottofondo)

Consigliere ha chiesto di intervenire? Prego, numero 13

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Io non voglio affezionarmi agli emendamenti ma chiaramente sono tutti che cercano di essere propositivi.

Noi approviamo un Regolamento che prevede delle agevolazioni.

Il Regolamento dice che le agevolazioni vanno richieste entro il 31 Gennaio, oggi siamo a Luglio, un eventuale beneficiario di agevolazioni quando deve presentare la domanda per ottenere le agevolazioni nel 2013?

L'anno prossimo?

Per quest'anno io proponevo, ma se c'è una soluzione diversa ditemelo che posso dividerla anch'io, forse mi sfugge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie.

Ha chiesto di intervenire, sempre sull'emendamento, il Consigliere Corrado, 41 prego.

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CORRADO

Grazie Presidente.

Il problema sollevato dal Consigliere De Laurentis è giusto, è pertinente.

Probabilmente non va modificato l'Articolo 27 perchè quello attiene il Regolamento che entrerà in

vigore dal momento della pubblicazione e quindi varrà per i prossimi anni e quindi ha regime effettivamente entro la data stabilita.

E quindi quello non si può modificare, va inserita eventualmente nelle norme transitorie 45-46 una norma ad hoc per lo stato attuale.

Perchè l'articolo 46 tra l'altro riguarda proprio le disposizioni del 2013, quindi eventualmente nell'articolo 46 si può inserire una norma transitoria che riguarda il 2013.

Assessore Articolo 46

(Voci confuse in sottofondo)

Sì ma l'articolo 46 parla delle disposizioni per l'anno 2013 cioè come vanno mandati i bollettini, chi ha già pagato la TARSU quella andrà in acconto bla bla

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Prego, ha finito?

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CORRADO

No, sto aspettando che l'assessore finisca di parlare con il mio capogruppo.

Quindi secondo me è pertinente ma va inserito, magari, nell'articolo 46 nelle norme transitorie dove specifica che per l'anno in corso..effettivamente lui ha ragione, se io devo partecipare a delle agevolazioni - esenzioni quando lo faccio?

Per quest'anno, poi il 27 non va modificato.

(Voci confuse in sottofondo)

Magari l'emendamento va spostato all'articolo 46 dove parla proprio delle disposizioni al 2013.

Aspettiamo il Dirigente che ci dice se è fattibile

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Il Dirigente dove sta?

(Voci confuse in sottofondo)

Se posso suggerire, non so, se il Consigliere De Laurentis è il firmatario ritira l'emendamento e lo riformuliamo come diceva il Consigliere Corrado.

(Voci confuse in sottofondo)

Giusto per andare avanti, posso ritirarlo?

Questo viene ritirato, viene riformulato un emendamento in tal senso che andrà in coda rispetto agli altri emendamenti già presentati.

Il numero 4 invece:

Emendamento al Comma 1 Lettera C, non vedo di quale articolo però

Consigliere Laurora prima dell'indirizzo va scritto la nazionalità se no la lettera non arriva

(Voci confuse in sottofondo)

Allora l'emendamento numero 4, Consiglieri in aula per piacere ai propri posti

Consiglieri, Dirigente, Dottoressa siamo in votazione dell'emendamento, prego Consiglieri di prendere posto, Assessore D'Amore

Se non prendete posto io l'emendamento non lo posso mettere in votazione, stiamo qua fino a

stasera

Assessore D'Amore per piacere sto mettendo in votazione l'emendamento, prendete posto.

Emendamento:

Comma 1, Lettera C, Articolo 23, sostituire la Lettera C laddove si fa riferimento ai cittadini residenti all'estero con la seguente frase "in città aventi una distanza superiore a Km 200, riduzione del 20%"

Questo emendamento ha il parere sfavorevole in quanto per estero si intende anche al di fuori del territorio italiano.

Quindi questo ha parere sfavorevole.

Mettiamo in votazione l'emendamento..

(Voci confuse in sottofondo)

Il parere non l'ho espresso io, l'emendamento sta qua e ha il parere sfavorevole del dirigente

(Voci confuse in sottofondo)

L'ho letto, quante volte lo devo leggere?

(Voci confuse in sottofondo)

lo ho letto l'emendamento e il Dirigente ha detto che non è possibile, poi sarà...

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	CONTRARIO
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASTENUTO
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASTENUTO
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	CONTRARIO
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	ASSENTE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	CONTRARIO
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	CONTRARIO
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	CONTRARIO
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	CONTRARIO
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	CONTRARIO
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	CONTRARIO
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	CONTRARIO
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	CONTRARIO
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	CONTRARIO
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	CONTRARIO
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	CONTRARIO
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	CONTRARIO
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	CONTRARIO
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	CONTRARIO
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	CONTRARIO
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	CONTRARIO
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	ASTENUTO
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	CONTRARIO

28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASTENUTO
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

L'emendamento non è approvato a maggioranza.

Emendamento numero 5:

Articolo 27, chiedo scusa questo emendamento contiene una modifica di più articoli quindi se...

Articolo 27, Punto 1 primo rigo eliminare la dicitura "fino al" e inserire la dicitura "del".

Articolo 27, Punto 1, Lettera C inserire al termine della fase la dicitura "e/o entrambi titolari di pensione sociale".

Questo secondo che ho letto sull'Articolo 27 è da ritirare.

Articolo 8, Punto 1, Lettera A eliminare la dicitura "privo di mobili e suppellettili e/o"

Articolo 26, Comma 1 eliminare il termine "10%", sostituirlo con "50%"

Allora tutte quattro hanno il parere favorevole salvo i Punti di cui all'Articolo 239 del Testo Unico in termini di congruità, coerenza e attendibilità salvo l'Articolo 27 [incomprensibile] dei vari Articoli.

Però sulla contraddittorietà dell'Articolo è stata eliminata perché hanno ritirato i proponenti la modifica che io ho letto, la seconda sempre riguardante l'Articolo 27, quindi non ha ragion d'essere.

Quindi nella sostanza questo emendamento ha il parere favorevole del Dirigente.

Allora mettano in votazione l'emendamento

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	FAVOREVOLE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	FAVOREVOLE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	ASSENTE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	FAVOREVOLE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	FAVOREVOLE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE

21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	FAVOREVOLE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	FAVOREVOLE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	FAVOREVOLE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

L'emendamento è approvato, non è all'unanimità, io mi sono astenuto, a maggioranza (Voci confuse in sottofondo)

Allora, questo è l'ultimo emendamento salvo che, mi rivolgo ai consiglieri di opposizione, salvo che alla luce del ritiro precedente non mi venga riformulato un altro.

Questo è l'ultimo emendamento che stiamo leggendo

L'emendamento recita così:

Di prevedere, Articolo 23 Comma 3 bis, una riduzione del 25% dalla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari composti da quattro o più componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 120 mq.

Questo emendamento ha il parere sfavorevole in quanto, dice il Dirigente, non viene esplicitato.

Allora quindi si pone in votazione.

Ha chiesto di parlare consigliere De Laurentis che è neanche il firmatario.

Prego, numero 13 De Laurentis.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

La ringrazio Presidente.

Signor Assessore, Dottoressa

L'emendamento fa riferimento alla parte fissa della tariffa.

Voglio sottolineare l'Articolo 16, Comma 1 che dice "la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e del locale che ne costituiscono pertinenza bla bla bla" e alla fine dice "in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

Quindi è proprio nel senso della norma quella di andare a diminuire la tassazione nei confronti delle famiglie numerose.

(Voci confuse in sottofondo)

La quota fissa, c'è scritto la parte fissa?

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Chiedo scusa, l'hai riformulato?

(Voci confuse in sottofondo)

Chiedo Scusa, prendete posto.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con numero 23, Consigliere Trimini.

Ha chiesto di intervenire

(Voci confuse in sottofondo)

Chiedo scusa Assessore, Consigliere Altamura, se no non capiamo più niente.

Consigliere De Laurentis, prego.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Allora lo comprendo le ragioni di bilancio che chiaramente può avere un tecnico nella materia che ha la sua preoccupazione maggiore quella dei conti.

Noi invece abbiamo un'esigenza diversa che è quella di far quadrare i conti e anche contemperare le esigenze delle persone che fanno parte della nostra comunità.

Io volevo soltanto sottolineare quando arriveremo poi alla determinazione delle tariffe che, ad esempio, una famiglia di cinque componenti ha una parte fissa di € 1,81 al metro quadrato più € 122 quindi parliamo una casa di 100 mq paga € 181 più € 122 paga € 303 una casa di 100 m.

Mentre l'anno scorso era € 2 al metro quadrato e pagava € 200 quindi non solo è una famiglia numerosa ma ha un aggravio del 50% della tassazione.

A questo ci aggiungiamo i € 0,30 per gli altri servizi.

Quindi arriveremmo a € 350 dalle € 200 che invece paga oggi.

E' una proposta che va verso queste famiglie numerose, cercare di agevolare queste famiglie numerose.

Mi rendo conto che porta a una riduzione delle entrate ma sempre una riduzione dell'aumento delle entrate e quindi teniamo conto questo concetto, che questo emendamento riduce l'aumento delle entrate.

Valutatelo voi.

Non è un emendamento che io devo dire, sono sincero, questo emendamento non me lo sono inventato l'ho scopiazzato dal Regolamento del Comune di Milano adottato di recente perché siccome non è una materia che io conosco perfettamente ho guardato in giro i Regolamenti adottati in tutti gli altri Comuni e ho notato questo emendamento tra l'altro è stato condiviso da tutto il Consiglio Comunale di Milano da entrambe le parti politiche.

Quindi io lo lascio alla vostra attenzione, vedete un po voi.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie.

Possiamo mettere in votazione l'emendamento

(Voci confuse in sottofondo)

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Musci

Sempre sull'emendamento

CONSIGLIERE COMUNALE MAURIZIO MUSCI

(Voci confuse in sottofondo)

Innanzitutto io penso che la risposta negativa o meglio disposizione negativa che io farò sia proprio in quello che lei detto prima, Milano e dovremmo andare a vedere la riduzione, noi dobbiamo andare a vedere il coefficiente applicato a Milano.

Nel senso che poiché noi, poiché la legge, ha individuato un minimo e un massimo e ritengo che i coefficienti applicati dall'amministrazione siano già al minimo se noi andiamo ad applicare il 25 in meno dovremmo andare al di sotto della soglia di legge. uno

due non è demagogia questa. Consentitemi questo, questo è un intervento che non volevo fare ma noi abbiamo appunto una necessità che, oggettivamente, quella di andare ad applicare un istituto normativo e di andare lì a riscuotere.

Se noi dovessimo andare a modificare, se dovessimo andare a fare come il Consigliere dice creeremmo non solo un danno all'amministrazione ma daremmo l'utopia a quei cittadini che si sentirebbero tutelati, agevolati oggi per subire un danno dopo.

Noi andremmo a creare un danno che è maggiore per cui io su questo chiedo eventualmente se ho letto bene stranotte anch'io e se ho verificato bene quelle che sono le varie carte giuntemi, chiedo che il Dirigente risponda in modo tale che noi possiamo votare anche in maniera corretta. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Il Dirigente si riporta al parere già espresso.

Allora mettiamo in votazione l'emendamento

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	CONTRARIO
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	FAVOREVOLE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	FAVOREVOLE
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	FAVOREVOLE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	CONTRARIO
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	ASSENTE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	ASSENTE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	ASSENTE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	CONTRARIO
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	CONTRARIO
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	CONTRARIO
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	CONTRARIO
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	ASSENTE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	CONTRARIO
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	CONTRARIO
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	CONTRARIO
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	CONTRARIO
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	CONTRARIO
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	CONTRARIO
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASTENUTO

23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	CONTRARIO
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	CONTRARIO
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	ASSENTE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	FAVOREVOLE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

L'emendamento è respinto a maggioranza.

C'era un decimo emendamento.

Vi leggo l'emendamento numero 10

Proposta di emendamento. I sottoscritti Consiglieri Comunali propongono di inserire nella proposta di delibera avente ad oggetto il Regolamento TARES il seguente emendamento:

All'articolo 11 aggiungere i punti numero 6 e 7 così articolati:

Articolo 6 “nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove specifiche caratteristiche strutturali per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori degli stessi in base alle norme vigenti”

Articolo 7 “non sono pertanto soggetti al tributo porzione di superficie dell'insediamento industriale artigianale sulle quali si forma esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia”

Questo emendamento ha il parere favorevole salvo applicazione l'Articolo 239 del Testo Unico degli Enti Locali.

I firmatari, vedo Trimini,

(Voci confuse in sottofondo)

Corrado pure, no Di Leo chiedo scusa, è Di Leo

Allora numero 13.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

La ringrazio.

L'emendamento è credo condivisibile però chiedo al Dirigente, chiedo scusa, chiedo al Dirigente non per fatto personale ma come Consigliere Comunale chiedo ha espresso parere favorevole su questo emendamento che condivido e vorrei apprendere come farà l'ufficio, l'impiegato, a stabilire se l'azienda non è soggetta alla tassa dei rifiuti, non produce rifiuti domestici e se smaltisce in maniera diversa

(Voci confuse in sottofondo)

C'è scritto nel Regolamento?

Dovremmo aggiungere eventualmente che deve essere certificato

(Voci confuse in sottofondo)

Stiamo parlando dell'Articolo 6 e 7, Comma 6 e 7

(Voci confuse in sottofondo)

E devono essere certificati dall'azienda di smaltimento e io quindi dico, probabilmente va ulteriormente emendato aggiungendo "con allegata certificazione" ma è un altro caso questo, è un altro comma.

(Voci confuse in sottofondo)

Parlava del 40%

(Voci confuse in sottofondo)

Il comma precedente parla del 40%, quindi ora stiamo dicendo un'altra cosa.

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Chiedo scusa può dirlo al microfono cortesemente.

La postazione è la numero 4, grazie.

DOTTORESSA GRAZIA MARCUCCI

Si legge "nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali, e per destinazioni si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori degli stessi in base alle vigenti norme, alle norme vigenti".

Poi l'altro comma dice: "non sono pertanto soggetti al tributo le porzioni di superficie dell'insediamento industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia".

Ma questo non attiene la possibilità di agevolazioni o quant'altro, solo una specifica nel computo della superficie degli immobili eventualmente da tassare.

(Voci confuse in sottofondo)

Qui stiamo parlando non delle modalità di accertamento, mi scusi Consigliere, ma qui stiamo parlando della superficie degli immobili.

Cioè se sono soggetti o non soggetti al tributo, poi per quanto riguarda l'accertamento questo è un altro tipo di discorso.

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Consigliere per un minuto proprio.

Numero 13.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

(Voci confuse in sottofondo)

Siccome va certificato tutto quello che si va a dire all'amministrazione io non ti pago rifiuti perché

la mia azienda produce rifiuti speciali che già smaltisco per conto mio, no? E' questo?

Oppure non produce rifiuti domestici.

Questo per i commi precedenti dove è stato previsto il 40% c'è scritto che deve documentare attraverso attestazioni e dichiarazioni.

Ora il comma di quell'articolo, al Comma 5 dice "per fruire dell'esclusione, ovvero della riduzione, prevista dai commi precedenti gli interessati devono" ora voi andate ad raggiungere dopo il comma 7 altri commi.

Quelle indicazioni operative riguardano le agevolazioni precedenti o le inseriamo prima perché sono, è l'azienda che va a certificare attraverso attestazioni di soggetti che fanno la raccolta dei rifiuti speciali che io produco rifiuti speciali, rifiuti non domestici e quindi già sono assoggettato altrove. E' questo il concetto, non devo assoggettare a TARES tutte le superfici che producono rifiuti speciali e io lo documento che sto producendo rifiuti speciali e già li smaltisco attraverso la società X e lo deve documentare però altrimenti l'impiegato..

ma no lo fa prima, te lo dichiara prima e poi lo certifica dopo a posteriori con la certificazione dalla società che ha operato e ha fatto il servizio di raccolta magari esibendo il documento di carico e scarico ad esempio

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Allora andiamo in votazione l'emendamento così come proposto.

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	FAVOREVOLE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	FAVOREVOLE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	ASSENTE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	FAVOREVOLE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	FAVOREVOLE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	ASSENTE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	FAVOREVOLE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE

24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	FAVOREVOLE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	FAVOREVOLE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

L'emendamento viene approvato a maggioranza

Allora c'era un emendamento sospeso che è stato ripresentato, riformulato.

Regolamento TARES: Inserire al punto 3 alla fine del periodo limitatamente al 2013 "le richieste di agevolazione potranno essere presentate entro il 31 agosto, ovvero 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento"

Il parere è sfavorevole in quanto in contraddizione in base all'articolo 46 dell'approvando Regolamento salvo applicazione dell'articolo 239 del TUEL.

Quindi il parere è sfavorevole.

Ha chiesto di intervenire il numero 23, Trimini.

Prego Consigliere

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO TRIMINI'

Grazie Presidente ma era necessaria la presenza del Dirigente perché è Lei che ha dato quel parere sfavorevole su un emendamento condiviso anche con la maggioranza in particolar modo con la proposizione del Consigliere Corrado.

E' chiaro che se c'è un'agevolazione e stabiliamo nel Regolamento che ci dovevano essere non poterne usufruire per l'anno 2013 anche se in regime di transitorio ci diventa difficile. Sembra che la dirigente abbia adottato come motivazione il fatto che non garantirebbe comunque il getto di reddito previsto e quindi la possibilità di non poter introitare quelle somme per l'anno 2013.

Ma la cosa ci sembra veramente inverosimile perché siccome il provvedimento è finalizzato ai ceti meno abbienti comunque sia ci ha una pensione sociale di € 500 non andrà certo a pagarsi l'immondizia, quindi è un gettito effimero che non esiste sostanzialmente.

Invece quello che volevo chiedere alla dirigente se era possibile, sempre in regime transitorio, prevedere la presentazione delle agevolazioni entro il 2013 ed eventualmente conguagliare con le novità successive in modo tale che nel caso ci sono da fare degli sgravi a Equitalia lo si possa fare contemplando la possibilità del conguaglio e quindi dell'esenzione.

Se me la chiamate ne parliamo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Se la dirigente è in aula o nelle adiacenze dell'aula

Un attimo che arriva la Dottoressa

Allora c'era una domanda da parte del consigliere Trimini.

Prego Consigliere, può riformularla giusto per..

(Voci confuse in sottofondo)

No non gliela deve riferire all'Assessore, se la riferisce Lei dalla sua..abbiamo

Prego la parola al Consigliere Trimini

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO TRIMINI'

L'emendamento che testè è stato eletto era finalizzato a far beneficiare una particolare di fascia di utenza anche per il 2013 per le agevolazione e esenzioni.

Considerando che sono indirizzati verso i ceti meno abbienti per cui difficilmente il Comune comunque riuscirà ad introitare quelle somme da contribuenti che hanno un reddito di pensione sociale di € 5.000 all'anno se era possibile comunque stabilire la presentazione delle domande di esenzione e di agevolazioni entro il 30 settembre e poi eventualmente fare gli sgravi per quelli che sono meritevoli di attenzione e quelli che invece vanno messi ai ruoli.

Capisco che il suo è il problema di gettito da stabilire oggi per un domani, oppure di opportunità per l'omissione del ruolo però è anche chiaro che se Lei mi prevede nel Regolamento l'agevolazione non potendo usufruire per l'anno 2013, mi sembra contraddittorio.

Ragione per cui, magari lo perfezioniamo lo smussiamo lo aggiustiamo, perchè noi avevamo detto per l'anno 2013 le istanze di esenzioni e agevolazioni devono perentoriamente pervenire entro e non oltre il 30 del mese di Settembre corrente anno.

Il che significa che comunque l'amministrazione le incamera, le verifica emette il ruolo che deve emettere normalmente nella fase successiva può fare lo sgravio o eventualmente può emettere le compensazioni con le novità successive.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie.

La parola alla postazione numero 4.

Prego Dottoressa.

DOTTORESSA GRAZIA MARCUCCI

Io credo che l'emendamento, vado a memoria prevedesse il 31 di Agosto non il 30 di Settembre, giusto?

31 di Agosto, quindi fortunatamente non sono ancora diventata matta.

(Voci confuse in sottofondo)

No, le spiego anche perché se ho detto no al 31 agosto, dico peggio se è il 30 di Settembre.

Il problema è questo: è vero che il Regolamento entra in vigore dal primo di Gennaio 2013 però non a caso ho inserito l'articolo 45 cioè se noi pensiamo di dover applicare la TARES al 2013 prevedendo che tutte le riduzioni e le agevolazioni siano contemplate nel, Lei ha detto "ruolo", non è proprio ruolo perchè la TARES è un tributo e non una tassa però, diciamo, nella lista, chiamiamola come si chiama, nella lista per il 2013 ciò vuol dire che da domani mattina gli uffici saranno presi d'assalto.

Il tempo tecnico per poter elaborarlo vuole almeno 30 giorni ciò vuol dire che dovremmo anche andare a cambiare l'articolo 46 dove per poter incassare la tassa c'è un problema oltre che finanziario è un problema proprio organizzativo.

Vuol dire che noi dobbiamo modificare anche l'Articolo 46 e non prevedere la prima scadenza il 30 Settembre ma questo vuol dire che lo dobbiamo posticipare.

Non possiamo pensare di rendere un buon servizio ai cittadini considerando la carenza di organico, che ho più volte denunciato, dell'ufficio tributi considerando che le posizioni sono oltre 23.000, le posizioni. Se poi dobbiamo andare anche a lavorare su queste 23.000 posizioni, non so quelle che sono 2.000 - 3.000 - 4.000 nell'arco di 20 giorni e come era intendimento mio cioè quello di mandare a casa dei contribuenti un avviso con le specifiche di quanto devono pagare, dei codici tributi, vorrà dire che questa cosa non la possiamo fare prima di Novembre.

Quindi è per questo motivo che ho detto non sono favorevole.

(Voci confuse in sottofondo)

Quello che voi chiedete, arrivo al secondo passo, voi praticamente state chiedendo una cosa alla quale io preliminarmente non ero d'accordo.

Non a caso nel provvedimento, perché capisco che si intersecano i due provvedimenti. Nell'altro provvedimento che è all'attenzione vostra io comunque ho previsto, ho proposto che per l'anno 2013 differentemente dalla bagare che avviene in quasi tutti i Comuni era stato previsto il regime transitorio per la TARSU e il conguaglio per la TARES proponevo, sempre per la correttezza e il buon andamento dell'amministrazione, l'applicazione sic et simpliciter dell'annualità 2013 solo ed esclusivamente della TARES.

Operare in questo modo, prevedere che i contribuenti possono presentare le dichiarazioni quindi derogando anche a quella che è una norma transitoria per cui si dice "per l'anno 2013 sono valide le norme della TARSU in merito di agevolazione e esenzioni e dichiarazioni già presentate".

Vuol dire che io devo andare con la lista per il 2013 sulla base dei dati che io già ho, che magari nell'arco di 30 giorni riesco a mandare ai contribuenti, poi devo fare un ulteriore passaggio perché devo raccogliere tutte quante le dichiarazioni, sto sempre sottolineando la carenza di organico, e poi a Dicembre inviare un nuovo avviso?

Quindi ulteriori costi per la collettività? Considerando che inviare avvisi costa!

Quindi secondo me non è una cosa accoglibile però poi...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie.

Mettiamo in votazione l'emendamento, ripeto il numero 3 quello che abbiamo sospeso.

Parere sfavorevole del Dirigente

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	CONTRARIO
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	FAVOREVOLE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	FAVOREVOLE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	CONTRARIO
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	CONTRARIO
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	ASSENTE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	CONTRARIO
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	ASSENTE

11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	CONTRARIO
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	CONTRARIO
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	CONTRARIO
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	CONTRARIO
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	CONTRARIO
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	ASSENTE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	CONTRARIO
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	CONTRARIO
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	CONTRARIO
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	CONTRARIO
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	CONTRARIO
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	CONTRARIO
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	CONTRARIO
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	CONTRARIO
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	FAVOREVOLE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

L'emendamento viene respinto a maggioranza.

Non ci sono più emendamenti.

Quindi si pone in votazione l'intero provvedimento così come emendato.

Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Trimini.

(Voci confuse in sottofondo)

Allora, l'intervento al 23 cancellato.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere De Laurentis con il numero 13.

Prego Consigliere per dichiarazione di voto sull'intero provvedimento.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

La ringrazio Presidente, Signor Sindaco, Assessori e colleghi Consiglieri.

Come di rito un intervento breve come dichiarazione di voto.

Il provvedimento l'abbiamo modificato emendato insieme. A me dispiace che venga attribuito ai Consiglieri, quando fanno interventi, atteggiamenti personali contro chi che sia.

Ribadisco che il nostro è un intendimento soltanto lavorare in favore dei cittadini non solo quelli che ci hanno votato ma in generale tutti quelli che usufruiscono dei servizi della città e questo provvedimento, così come l'abbiamo migliorato, in pratica ci siamo detti "abbiamo fatto tutto, ci siete simpatici, lavoriamo per voi, ma per quest'anno mette le mani in tasca e pagate perché le agevolazioni non ve le diamo" e perché?

Perché sai, siccome il Regolamento siamo venuti ad Agosto ad approvarlo poi abbiamo bisogno

di soldi, dobbiamo pagare un sacco di fatture, dobbiamo incassare subito e quindi a Settembre già mi devi anticipare la prima data.

Per queste ragioni io ho bisogno di soldi, ho un sacco di impegni che ho preso quest'estate e cioè le fatture da pagare e quindi mi pagate subito il 30 settembre la prima rata, le agevolazioni dall'anno prossimo.

Le agevolazioni dall'anno prossimo è perché?

Manca il personale, sono tutti impegnati, ora stanno le ferie di mezzo, il Dirigente è temporaneo magari sarà anche quello, gli impiegati non abbiamo possibilità di reperirli da altra parte per dare un supporto logistico e anche di personale all'ufficio, sono tutti impegnati altrove.

Per queste motivazioni noi al disoccupato, all'assistito dal Comune al quale gli diamo mensilmente contributi, erogazioni, gli diamo mensilmente contributi gli diciamo "ti diamo il sussidio prendi i soldi e vai a pagare la TARES" perché le agevolazioni per quest'anno non ne hai diritto.

Allora ci stiamo prendendo in giro. Che ruolo ho nel nuovo sistema di immissione dei pagamenti che emetteremo?

Andremo a costruire un bilancio non veritiero perché saranno tutti importi che il Comune non incasserà mai. Tutto questo per problemi tecnici.

Allora noi mettiamo avanti la burocrazia e la tecnica, il personale e l'esigenza di fare cassa di fronte alla pelle delle persone e questo non me lo sarei veramente aspettato da nessuno.

Io posso capire il Dirigente che si preoccupa di fare cassa, ma noi al dirigente diamo gli indirizzi.

Un tempo dicevamo "non sono i Dirigenti che devono dire che cosa dobbiamo fare noi, ma siamo noi a dire ai Dirigenti come devono operare".

Io mi auguro che il Consiglio Comunale un giorno si alzi e dica al Dirigente che cosa deve fare.

Questo è il mio atteggiamento oggi, sono stato propositivo e con piacere ho gradito il vostro voto favorevole ad alcuni nostri emendamenti.

Il provvedimento non vede il mio voto favorevole ma mi asterrò semplicemente perché ritengo che le agevolazioni devono essere date subito anche perché lo dice il Regolamento.

Il regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio, è entrato in vigore dal 1 Gennaio e mi propongo sin da ora di patrocinare, di sostenere tutti cittadini che vorranno fare ricorsi contro il Comune per la richiesta di una tassa illegittima in base al Regolamento che noi ci siamo dati.

Quindi noi, io personalmente sosterrò tutti i ricorsi, quindi il Comune per fare cassa dovrà pagare anche le spese legali dopo.

Grazie.

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Quindi voto di astensione se non ho capito male.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere col numero 14 Santorsola, sempre per dichiarazione di voto.

Prego Consigliere.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO SANTORSOLA

Grazie Presidente.

lo manterrò l'impegno dato all'inizio perché condivido la, diciamo, struttura del provvedimento e darò un voto favorevole ma mi associo alla doglianza del Consigliere De Laurentis per la cattiva gestione di quest'ultima parte non da parte della Presidenza ma da parte della dirigenza e chiedo che almeno si tenga conto dell'invito a utilizzare meglio i soldi che servono alla gestione della raccolta dei rifiuti e a promuovere un'incontro monotematico per riorganizzare la raccolta differenziata sul territorio.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire sempre per dichiarazioni di voto il Consigliere Laurora Francesco, numero 15.

Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO LAURORA

Grazie Presidente.

Era nostro intendimento votare i provvedimenti favorevolmente anche alla stregua di questi emendamenti che sono risultati, diciamo, hanno avuto l'effetto di migliorare il provvedimento.

Ma quale sarà la risposta che a questo punto voi darete ai cittadini che hanno presentato regolarmente la dichiarazione, relativamente al Regolamento TARSU, entro i termini di legge, cioè entro Marzo se non erro? Li getterete?

(Voci confuse in sottofondo)

Però in considerazione che questo regolamento va in vigore dal 1 Gennaio noi non sappiamo, ma in ogni caso se il regolamento in vigore dal 1 gennaio 2013 queste agevolazioni com'è possibile far richiesta

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Chiedo scusa, chiedo scusa.

Consigliere Laurora lei mi fa la dichiarazione vi voto. Invito l'Assessore e il Dirigente a non replicare perché siamo in dichiarazione di voto, non siamo in discussione del provvedimento.

Quindi prego Consigliere, prego.

CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO LAURORA

Presiede io sto motivando l'astensione. Cioè in virtù di questo regolamento che noi stiamo, diciamo, per delibera le agevolazioni come possono i cittadini usufruirle se voi non gli date materialmente la possibilità di presentare le domande?

Quindi esprimiamo e ribadiamo il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 23, Trimini per dichiarazione di voto.

Prego Consigliere.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO TRIMINI'

Grazie Presidente.

Io penso che lo spirito di collaborazione sia stato manifestata per intero dall'opposizione nel cercare di eliminare un provvedimento che a nostro parere non era perfetto ma era perfezionabile e ci siamo in parte riusciti.

Quest'ultima cosa così come suggeriva anche a seguito dell'emendamento presentato da noi era finalizzato sostanzialmente a diminuire in modo abbastanza corposo quello che potrebbe essere un contenzioso che nascerà nei confronti di coloro i quali si vedono privati della possibilità di avere le agevolazioni così come avete deliberato per l'anno 2013.

In considerazione che gli stessi detrattori che oggi verrebbero a richiedere di nuovo, a riformulare la domanda di esenzione l'avevano già presentato a loro volta per la TARSU.

Quindi non capiamo perché con l'istituzione della nuova, eventualmente, imposta che è la TARES che entra in vigore le stesse richieste di agevolazioni non possono essere eventualmente trasferibili anche per le novità successive là dove c'è la riconferma da parte del contribuente del mantenimento dei requisiti specifici previsti dal Regolamento.

Quindi su questo non posso esimermi dal prenderne atto in una decisione capotica da parte della maggioranza di voler perfezionare un emendamento che andava a funzione delle agevolazioni previste per i ceti meno abbienti e pertanto il mio voto è di astensione.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 11, Operamolla.

Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE UGO OPERAMOLLA

Motivo anch'io il mio voto di astensione e originariamente ero orientato al voto favorevole ma credo che la reiezione dell'ultimo emendamento proposto dall'opposizione induce a riflettere, più che in una situazione di carattere contingente, su una situazione di carattere proprio di cultura amministrativa.

La verità è che il sistema composto dalla Legge e dal Regolamento costruisce dei diritti soggettivi, delle situazioni giuridiche soggettive perfette sempre tutelabili. Cosicché l'aver escluso la possibilità di invocare le agevolazioni previste dal sistema complesso costituito dalla Legge e dal Regolamento che noi oggi, o che comunque il Consiglio Comunale oggi andrà ad approvare costituisce costruzione di situazioni giuridiche soggettive perfette sempre tutelabili.

Cosicché si ha la doppia conseguenza, come hanno detto i colleghi, da una parte di poter costruire una situazione delle entrate difforme dal reale e dall'altra di incrementare invece un contenzioso diretto a far valere in sede giudiziaria le situazioni giuridiche costruite dalla Legge e dal Regolamento che invece trovano ostacolo in una situazione di carattere meramente organizzativo che va attribuita e addebitata alle disfunzioni di questa amministrazione.

Per questo modifico il mio orientamento originario preannunciando il voto di astensione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 21, Cognetti.

Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO COGNETTI

Grazie Presidente.

Il mio voto sarà contrario perché io credo che qui c'è un po' di confusione.

Noi per quest'anno, nessun cittadino avrà delle agevolazioni per quanto riguarda gli sgravi sulla TARSU.

Dico questo perché non c'è stato un bando che, diciamo, ha stabilito queste agevolazioni.

Noi quest'anno non abbiamo fatto nessun bando, da Gennaio a Marzo non ce ne sono agevolazioni comunque quindi noi ci troveremo per il 2013 scoperti sia come TARSU che come TARES.

I cittadini non avranno nessuna agevolazione questo credo che è, diciamo, sotto gli occhi di tutti. Alla fine dopo saranno i cittadini a dover come dire sostenere alcune situazioni che tuttora stanno capitando all'interno del Comune Trani, avremo ancora di più delle persone che avranno dei problemi economici.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 25, Maiullari.

Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE BARTOLOMEO MAIULLARI

Grazie Presidente.

Pur apprezzando la volontà di approvare i nostri emendamenti migliorativi da parte della maggioranza l'ultimo emendamento non approvato, così come diceva l'Avvocato Operamolla, ha annullato il nostro intendimento favorevole verso questa delibera.

C'erano alcune agevolazioni che avevamo proposto ma non sono state accolte ed erano accoglibili.

Avremmo voluto che si creassero delle condizioni per agevolare quei cittadini meno abbienti così come ho detto in premessa nel mio intervento preliminare rispetto alla delibera quindi il nostro voto sarà di astensione.

Grazie Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 51, Di Pinto.

Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE NICOLA DI PINTO

Grazie Presidente.

Sicuramente non ho l'ardire con il mio intervento di far cambiare idea all'opposizione, alla minoranza ma sicuramente un commento per la dichiarazione di voto e necessario visto che evidentemente c'è un equivoco di fondo su questa questione delle agevolazioni in quanto è vero che magari non entrano in vigore quest'anno le agevolazioni così come previste nel Regolamento attuale TARES ma le agevolazioni previste nel precedente Regolamento TARSU, se sono confermate nel regolamento TARES è stata presentata regolarmente l'istanza al Comune, saranno considerate ai fini del pagamento della tassa.

(Voci confuse in sottofondo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Chiedo scusa Consigliere, un attimo.

Allora, la parola al Consigliere Di Pinto.

Consigliere Di Pinto si rivolga alla Presidenza, dica come vuole votare, favorevole contrario o astenuto e basta.

Questa è la dichiarazione di voto non dobbiamo stare a riprendere interventi.

Prego Consigliere.

CONSIGLIERE COMUNALE NICOLA DI PINTO

Lungi da me voler riprendere alcun intervento ma sto motivando la mia dichiarazione di voto favorevole.

Allora il voto è favorevole non soltanto per tutto l'impianto così come emendato ma anche perché va incontro tutti quei cittadini che entro Marzo avrebbero dovuto fare comunque le distanze regolari per avere le agevolazioni e le hanno fatte. Per chi non le ha fatte e non ha seguito le regole precedenti non ci si può appellare oggi e cercare di fare demagogia.

Per questo il mio voto è favorevole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere Di Pinto.

Non vedo più altre dichiarazioni di voto.

Quindi si mette in votazione l'intero provvedimento così come emendato.

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASTENUTO
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASTENUTO
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	FAVOREVOLE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE

11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	FAVOREVOLE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	FAVOREVOLE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	FAVOREVOLE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	ASTENUTO
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	CONTRARIO
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	ASTENUTO
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	ASTENUTO
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

Il provvedimento viene approvato a maggioranza.

Si vota l'immediata esecutività.

I favorevoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 favorevoli sull'immediata esecutività.

Gli astenuti 1,2,3,4 io

I contrari

(Voci confuse in sottofondo)

No, sull'esecutività

Allora anche Sant'orsola e De Laurentis..allora gli astenuti per alzata di mano 1,2,3,4,5

Operamolla come vota...

(Voci confuse in sottofondo)

No, dico, gli astenuti sono 1,2,3,4, 5 e 6 con me.

Poi i contrari, per alzata di mano, Cognetti e Operamolla.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Vincenzo Lullo

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 1366 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: - 9 AGO 2013 al 24 AGO 2013
è affissa all'albo Pretorio dal al
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, - 9 AGO 2013



IL SEGRETARIO GENERALE


Dott. Pasquale Mazzone

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, - 9 AGO 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Mazzone

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, - 9 AGO 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Funzionario delegato

Dott. Pasquale Mazzone